



## REGIONE ABRUZZO

Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni

*Servizio Attività di Collegamento con l'Unione europea*

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859

e-mail: [rp.bruxelles@regione.abruzzo.it](mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it)



### S P E C I A L E

***PIANO EUROPEO DI RIPRESA ECONOMICA  
ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI-ELEMENTI DEL  
COMPROMESSO FINALE***

**CONSIGLIO EUROPEO 11/12 DICEMBRE 2008**

NUMERO 7 - DICEMBRE 2008

*Approfondimenti monografici su tematiche di interesse regionale*

## S O M M A R I O

1. *Presentazione*.....p. 3
  
2. *Approvato il Pacchetto clima-energia, obiettivo: 20/20/20* [Parlamento Europeo - 17 dicembre 2008].....p. 5
  
3. *Consiglio europeo 11/12 dicembre 2008: temi e presupposti* [Fiche informativa n. 17 del 16 dicembre 2008] .....p. 28
  
4. *Consiglio europeo: un accordo storico* [Presidenza francese dell'Unione Europea - 13.12.2008].....p. 31
  
5. *Dichiarazione del Presidente Barroso sul Consiglio europeo dell'11/12 dicembre 2008* [Presidenza della Commissione Europea - 16 dicembre 2008].....p. 32
  
6. *Consiglio europeo di Bruxelles 11 e 12 dicembre 2008. Conclusioni della Presidenza* [17271/08 del 12 dicembre 2008].....p. 34
  
7. *Energia e cambiamenti climatici - Elementi del compromesso finale* [17215/08 del 12 dicembre 2008] .....p. 55

## P R E S E N T A Z I O N E

*Uno dei momenti più significativi del recente percorso di rilancio dell'Europa è contrassegnato dall'approvazione di un "accordo vincolante" sull'insieme degli obiettivi di una politica climatica ed energetica integrata a livello europeo.*

*Tale accordo reca la firma del Cancelliere tedesco Angela Merkel ed al momento della sua sottoscrizione, il Consiglio europeo di primavera dello scorso anno, fu salutato come un evento di portata storica, che confermava il ruolo dell'Europa quale precursore a livello planetario della lotta ai cambiamenti climatici.*

\*\*\*\*\*

*Lo scorso 11/12 dicembre, in occasione dell'ultimo Consiglio europeo a guida francese, i Capi di Stato e di Governo europei sono giunti ad un risultato altrettanto straordinario.*

*Superando le perplessità manifestate da più parti, il Consiglio ha raggiunto un accordo di compromesso sui presupposti dell'attuazione concreta del pacchetto legislativo energia/clima prima della sua approvazione definitiva, intervenuta oggi, in prima lettura, nell'ambito della procedura di codecisione con il Parlamento.*

*Ciò assicurerà l'attuazione dei gravosi impegni assunti in precedenza, ed in particolare quello della riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra nel 2020, e consentirà all'Unione europea di presentarsi alla conferenza internazionale di Copenaghen sul cambiamento climatico dell'anno prossimo con il ruolo confermato di guida del processo volto alla ricerca di un accordo altrettanto ambizioso a livello mondiale, nonostante una congiuntura economica non particolarmente propizia.*

\*\*\*\*\*

*Tra le altre decisioni, il Consiglio ha approvato un piano di ripresa dell'economia europea pari a circa l'1,5% del PIL dell'Unione europea (il che, in cifre, equivale a circa 200 miliardi di euro). Questo piano costituirà il quadro comune delle iniziative assunte dagli Stati membri e dall'Unione europea per assicurarne la coerenza e ottimizzarne in tal modo gli effetti.*

*Inoltre, con decisioni concrete, ha espresso la volontà di imprimere un nuovo impulso alla politica europea di sicurezza e di difesa per rispondere alle nuove sfide riguardanti la sua sicurezza.*

*Infine, ha discusso gli elementi destinati a rispondere alle preoccupazioni espresse in occasione del referendum irlandese e ha definito una via per permettere l'entrata in vigore del trattato di Lisbona entro la fine del 2009.*

\*\*\*\*\*

*Consapevoli della centralità dei temi trattati rispetto a molte delle politiche che si coniugano a livello regionale, dedichiamo al Consiglio europeo di dicembre un numero Speciale della Newsletter.*

*In esso troverete - essenzialmente - i documenti ufficiali relativi alle decisioni assunte, precedute dai comunicati e dalle notazioni di carattere tecnico-informativo che a nostro giudizio possono meglio contribuire a descriverne presupposti, metodi e contenuti.*

*Come di consueto, rimaniamo a disposizione di tutti i nostri interlocutori istituzionali per gli ulteriori approfondimenti ritenuti necessari.*

*(Servizio Attività di Collegamento con l'Unione Europea - 17 dicembre 2008)*

Dopo undici mesi di lavoro legislativo, il Parlamento ha approvato il pacchetto clima-energia volto conseguire gli obiettivi che l'UE si è fissata per il 2020: ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20% il risparmio energetico e aumentare al 20% il consumo delle fonti rinnovabili. Il pacchetto comprende provvedimenti sul sistema di scambio di quote di emissione e sui limiti alle emissioni delle automobili.

Le sei proposte legislative sul pacchetto clima-energia sono state adottate nel quadro della procedura di codecisione, che pone il Parlamento su un piede di parità rispetto al Consiglio nell'attività legislativa. Per poter concludere i lavori entro il 2008 era necessario trovare un accordo tra i due co-legislatori sin dalla prima lettura. A tal fine, dopo le votazioni da parte delle commissioni per l'ambiente e per l'industria, i relatori del Parlamento europeo e la Presidenza francese hanno avviato una serie di negoziati informali volti a trovare un compromesso sull'insieme dei testi. I voti in Aula hanno confermato l'accordo raggiunto.

### **Sistema di scambio delle emissioni di gas a effetto serra (ETS)**

Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dalla relatrice Avril **DOYLE** (PPE/DE, IE), il Parlamento ha adottato una direttiva volta a perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra con l'obiettivo di ridurre le emissioni dei gas serra del 21% nel 2020 rispetto al 2005. A tal fine prevede un sistema di aste, dal 2013, per l'acquisto di quote di emissione, i cui introiti andranno a finanziare misure di riduzione delle emissioni e di adattamento al cambiamento climatico. Tuttavia le industrie manifatturiere che sono a forte rischio di delocalizzazione, a causa dei maggiori costi indotti dal sistema, potranno beneficiare di quote gratuite fino al 2027. Nel 2010 si procederà a un riesame del regime. Per approfondire l'argomento si veda l'articolo specifico più avanti.

## **Ripartizione degli sforzi per ridurre le emissioni**

Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dalla relatrice Satu **HASSI** (Verdi/ALE, FI), il Parlamento ha adottato una decisione che mira a ridurre del 10% le emissioni di gas serra prodotte in settori esclusi dal sistema di scambio di quote, come il trasporto stradale e marittimo o l'agricoltura. Fissa quindi obiettivi nazionali di riduzione (per l'Italia 13%), prevedendo anche la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a parte delle emissioni consentite per l'anno successivo o di scambiarsi diritti di emissione. Dei crediti sono anche previsti per progetti realizzati in paesi terzi. In caso di superamento dei limiti sono previste delle misure correttive. Per approfondire l'argomento si veda l'articolo specifico più avanti.

## **Cattura e stoccaggio geologico del biossido di carbonio**

Sulla base di un compromesso con il Consiglio negoziato dal relatore di Chris **DAVIES** (ADLE, UK), il Parlamento ha adottato una direttiva che istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ecosostenibile di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) con la finalità di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Fino a 300 milioni di euro, attinti dal sistema di scambio di emissione, finanzieranno 12 progetti dimostrativi, mentre le grandi centrali elettriche dovranno dotarsi di impianti di stoccaggio sotterraneo. Per approfondire l'argomento si veda l'articolo specifico più avanti.

## **Accordo sulle energie rinnovabili**

Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Claude **TURMES** (Verdi/ALE, LU), il Parlamento ha approvato una direttiva che stabilisce obiettivi nazionali obbligatori (17% per l'Italia) per garantire che, nel 2020, una media del 20% del consumo di energia dell'UE provenga da fonti rinnovabili. Nel calcolo, a certe condizioni, potrà essere inclusa l'energia prodotta nei paesi terzi. La direttiva fissa poi al 10% la quota di energia "verde" nei trasporti e i criteri di sostenibilità ambientale per i biocarburanti. Il riesame delle misure nel 2014 non dovrà intaccare gli obiettivi generali. La direttiva, inoltre, detta norme relative a progetti comuni tra Stati membri, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione, nonché alle connessioni alla rete elettrica relative all'energia da fonti rinnovabili. Per approfondire l'argomento si veda l'articolo specifico più avanti.

## **Riduzione del CO2 da parte delle auto**

Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Guido **SACCONI** (PSE, IT), il Parlamento ha approvato un regolamento che fissa il livello medio di emissioni di CO2 delle auto nuove a 130 g CO2/km a partire dal 2012, da ottenere con miglioramenti tecnologici dei motori. Una riduzione di ulteriori 10 g dovrà essere ricercata attraverso tecnologie di altra natura e il maggiore ricorso ai biocarburanti. Il compromesso stabilisce anche un obiettivo di lungo termine per il 2020 che fissa il livello medio delle emissioni per il nuovo parco macchine a 95 g CO2/km. Sono previste "multe" progressive per ogni grammo di CO2 in eccesso, ma anche agevolazioni per i costruttori che sfruttano tecnologie innovative e per i piccoli produttori. Per approfondire l'argomento si veda l'articolo specifico più avanti.

## **Riduzione dei gas a effetto serra nel ciclo di vita dei combustibili**

Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dalla relatrice Dorette **CORBIEY** (PSE, NL), il Parlamento ha adottato una direttiva che, per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, fissa specifiche tecniche per i carburanti. Stabilisce inoltre un obiettivo di riduzione del 6% delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili, da conseguire entro fine 2020 ricorrendo, ad esempio, ai biocarburanti. L'obiettivo potrebbe salire fino al 10% mediante l'uso di veicoli elettrici e l'acquisto dei crediti previsti dal protocollo di Kyoto. Il tenore di zolfo del gasolio per macchine non stradali, come i trattori, andrà ridotto. La direttiva, che dovrà essere trasposta nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 2010, si applica a veicoli stradali, macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto. Per approfondire l'argomento si veda l'articolo specifico Per approfondire l'argomento si veda l'articolo specifico più avanti.

## **SISTEMA DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE**

Il Parlamento ha adottato una direttiva volta a ridurre le emissioni dei gas serra del 21% nel 2020 rispetto al 2005. A tal fine prevede un sistema di aste, dal 2013, per l'acquisto di quote di emissione, i cui introiti andranno a finanziare misure di riduzione delle emissioni. Tuttavia le industrie che sono a

forte rischio di delocalizzazione, a causa dei maggiori costi indotti dal sistema, potranno beneficiare di quote gratuite fino al 2027. Nel 2010 si procederà a un riesame del regime.

Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dalla relatrice Avril **DOYLE** (PPE/DE, IE), il Parlamento ha adottato - con 610 voti favorevoli, 60 contrari e 29 astensioni - una direttiva volta a perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra.

Questo regime, avviato nel 2005, limita il livello globale delle emissioni autorizzate permettendo al contempo di acquistare o vendere delle quote, a seconda delle necessità, in modo da ridurre le emissioni in modo più efficace. Si tratta di uno strumento essenziale per realizzare l'obiettivo dell'UE consistente nella riduzione delle sue emissioni di gas serra di almeno il 20% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990, o del 30% in caso di un accordo internazionale su questo obiettivo. Attualmente copre più di 10.000 impianti che, nei settori energetici e industriali, sono collettivamente responsabili di circa la metà delle emissioni di CO<sub>2</sub> nell'UE e del 40% del volume globale delle emissioni di gas serra dell'UE. Il sistema attuale riguarda, ad esempio, le centrali energetiche, le raffinerie e i cementifici, le vetrerie, le cartiere e le industrie della ceramica. La Commissione ha proposto di estendere la portata a altre industrie, quali quelle dell'alluminio, ammoniaca e petrolchimici) e ad altri gas (protossido di azoto e idrocarburi perfluorati).

Sulla base del compromesso, la direttiva, che si applicherà dal 2013 al 2020, ha lo scopo di ridurre le emissioni dei gas a effetto serra del 21% nel 2020 rispetto ai livelli del 2005. Il numero di permessi concessi ogni anno nell'UE si ridurrà in maniera lineare in modo da portare a una diminuzione del livello globale di emissioni ogni anno.

### **Un sistema di aste a partire dal 2013, ma con molte eccezioni**

Nei primi due periodi del sistema di scambio, la grande maggioranza dei diritti di emissione sono stati attribuiti a titolo gratuito. Il compromesso prevede che un sistema integrale di aste sia, in principio, applicato a partire dal 2013 (come lo auspicavano la Commissione e i deputati della commissione ambiente del Parlamento), prevedendo però numerose eccezioni richieste dal Consiglio europeo. Più precisamente, il sistema integrale di aste dovrà essere introdotto progressivamente nel **settore manifatturiero** che si vedrà attribuire l'80% delle quote a titolo gratuito nel 2013. Questa percentuale



sarà via via ridotta fino al 30% entro il 2020 per giungere, nel 2027, a un sistema totalmente basato sulle aste (7 anni dopo rispetto alla proposta della Commissione e dei deputati).

Tuttavia, a seguito dell'accordo raggiunto dai capi di Stato e di governo (accettato dai deputati), è stata introdotta un'ampia deroga per **i settori esposti al rischio di "fuga di carbonio"**, ossia di delocalizzazione della produzione verso paesi terzi che applicano una politica ambientale meno rigorosa, aumentando così le emissioni di CO<sub>2</sub> in questi paesi. Un settore è considerato a rischio elevato di fuga di carbonio se l'applicazione della direttiva comporta un aumento dei costi diretti e indiretti che alza i costi di produzione in una determinata misura oppure se il valore complessivo delle sue esportazioni e delle sue importazioni diviso per quello del volume d'affari e delle importazioni raggiunge una determinata soglia. In tali casi, fino a che non sarà concluso un accordo internazionale, questi settori potranno ricevere il 100% di quote gratuite fino al 2020, a determinate condizioni. Secondo la Commissione, il 90% delle emissioni del settore manifatturiero potrebbe beneficiare di questa deroga. La Commissione dovrà comunque individuare entro il 31 dicembre 2009 i settori o i sotto-settori delle industrie ad alta intensità energetica che potrebbero essere esposti ad una rilocalizzazione delle emissioni.

Gli Stati membri potranno inoltre escludere dal sistema gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25.000 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa. A condizione, però, che a questi impianti si applichino misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni.

Il compromesso prevede inoltre che la Commissione analizzerà le conseguenze, per la distribuzione del quantitativo di quote da mettere all'asta tra Stati membri, della concessione di quote gratuite aggiuntive ai settori industriali esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Le relative proposte, da presentare al Consiglio e al Parlamento nel giugno 2010, dovranno tenere conto dell'esito del negoziato internazionale e degli eventuali effetti redistributivi.

### **Utilizzare gli introiti per adattarsi ai cambiamenti climatici**

Il compromesso stabilisce il principio secondo cui almeno il 50% degli introiti derivanti dalla vendita all'asta delle quote (la Commissione proponeva il 20%) sia destinato all'abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra, all'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, al finanziamento delle attività

di ricerca e sviluppo sulla riduzione delle emissioni e sull'adattamento, allo sviluppo delle energie rinnovabili, nonché al conseguimento dell'obiettivo di aumentare l'efficienza energetica. Ma anche a favore della cattura e dello stoccaggio geologico ecocompatibile dei gas a effetto serra, al contributo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adeguamento ai mutamenti climatici, a misure finalizzate a evitare la deforestazione e favorire l'adattamento nei paesi in via di sviluppo e ad affrontare problematiche sociali come l'incidenza del possibile aumento del prezzo dell'elettricità sui redditi medio-bassi.

### **Solidarietà per alcuni Stati membri**

Gli Stati membri il cui reddito procapite risulta sensibilmente inferiore alla media comunitaria e le cui economie stanno recuperando un ritardo rispetto a quelli più prosperi beneficeranno di maggiori quote da poter scambiare: il 10% del totale sarà ridistribuito a 19 Stati membri ("vecchi" e "nuovi"), mentre il 2% sarà attribuito a 9 "nuovi" Stati membri.

### **Utilizzazione dei crediti nei paesi in via di sviluppo**

Gli Stati membri potranno "compensare" le loro emissioni, ossia acquistare dei crediti ottenuti da progetti realizzati in paesi terzi in base al meccanismo di sviluppo pulito (CDM) delle Nazioni Unite allo scopo di rispettare i loro limiti alle emissioni di gas a effetto serra. Il compromesso stabilisce che non più del 50% delle riduzioni delle emissioni comunitarie durante il periodo dal 2008 al 2020 potranno essere ottenute da questi crediti. Su richiesta dei deputati è precisato che i progetti in questione comportano «riduzioni di emissioni effettive, verificabili, supplementari e permanenti, presentino vantaggi evidenti in termini di sviluppo sostenibile e non abbiano ricadute negative di rilievo a livello ambientale o sociale».

### **Emissioni dell'aviazione e del settore marittimo**

Il compromesso non riapre la questione dell'inclusione del settore dell'aviazione nella direttiva sulla scambio di quote di emissione. La situazione rimane quindi invariata e il settore riceverebbe 85% delle quote a titolo gratuito sull'insieme del periodo. Non è quindi passata la linea dei deputati secondo i quali tale percentuale dovesse essere ridotta progressivamente, fino a scomparire, tra il 2013 e il 2020.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, in caso di mancata approvazione di un accordo internazionale che includa le sue emissioni nei suoi obiettivi di riduzione nel quadro dell'IMO, e/o di mancata approvazione di un siffatto accordo, nel quadro dell'UNFCCC, da parte della Comunità entro il 31 dicembre 2011, la Commissione formulerà una proposta tesa ad includere le emissioni del trasporto marittimo internazionale, sulla base di modalità uniformi, nell'obiettivo comunitario di riduzione in vista della sua entrata in vigore entro il 2013. Queste proposte, precisa il compromesso, «dovrebbero limitare al massimo eventuali incidenze negative sulla competitività dell'Unione europea, tenendo conto delle potenziali ricadute positive per l'ambiente».

### **Un accordo internazionale sulla deforestazione**

Il compromesso impegna l'Unione europea a porre in essere un sistema riconosciuto a livello internazionale per contenere il fenomeno della deforestazione e potenziare le attività di afforestazione e di rimboschimento, a sostegno dell'obiettivo di sviluppare meccanismi finanziari, nell'ambito di un accordo sul clima post 2012 da concludersi a Copenaghen.

Link utili:

*Maxi-emendamento di compromesso sulla direttiva volta a perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra:*

[http://www.europarl.europa.eu/sce/data/amend\\_motions\\_texts/doc/P6\\_AMA%282008%290406%28180-180%29\\_IT.doc](http://www.europarl.europa.eu/sce/data/amend_motions_texts/doc/P6_AMA%282008%290406%28180-180%29_IT.doc)

## **RIPARTIZIONE DEGLI SFORZI DI RIDUZIONE TRA GLI STATI MEMBRI**

Il Parlamento ha adottato una decisione che mira a ridurre del 10% le emissioni di gas serra prodotte in settori esclusi dal sistema di scambio di quote, come il trasporto stradale e marittimo e l'agricoltura. Fissa quindi obiettivi nazionali di riduzione (per l'Italia 13%), con la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a parte delle emissioni consentite per l'anno successivo o di scambiarsi diritti di emissione. Dei crediti sono anche previsti per progetti realizzati in paesi terzi.

Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dalla relatrice, Satu **HASSI** (Verdi/ALE, FI), il Parlamento ha adottato - con 555 voti favorevoli, 93 contrari e 60 astensioni - una decisione che

stabilisce il contributo minimo degli Stati membri all'adempimento nella riduzione, tra il 2013 e il 2020, dei gas a effetto serra emessi dai settori esclusi dal sistema di scambio di quote (trasporto stradale e marittimo, edilizia, servizi, agricoltura e piccoli impianti industriali), nonché le norme per la realizzazione di tali contributi e per la valutazione del rispetto di questo impegno. L'obiettivo è di ridurre del 10% queste emissioni e di contribuire così alla riduzione complessiva del 20% entro il 2020.

La decisione stabilisce inoltre le disposizioni per la valutazione e l'attuazione di un impegno comunitario di riduzione più rigoroso superiore al 20%, da applicare previa approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale che conduca a riduzioni delle emissioni superiori, come risulta dall'impegno di riduzione del 30% approvato dal Consiglio europeo nella primavera 2007.

### **Obiettivi nazionali per il 2020**

In base alla decisione ciascuno Stato membro sarà tenuto, entro il 2020, a limitare al minimo le sue emissioni di gas serra rispettando almeno la percentuale stabilita dalla decisione stessa rispetto alle sue emissioni del 2005. Per l'Italia è prevista una riduzione del 13%. Per gli altri "grandi" Stati membri sono previste le seguenti riduzioni: per la Germania del 14%, per la Spagna del 10%, per la Francia del 14% e per il Regno Unito del 16%. Tutti i "nuovi" Stati membri (eccetto Cipro) saranno autorizzati ad aumentare le emissioni da un minimo di 5% (Malta) a un massimo del 20% (la Bulgaria). La Romania potrà aumentarle del 19% e la Polonia del 14%. Anche il Portogallo potrà aumentare le proprie emissioni dell'1%.

Ogni Stato membro con un limite negativo, peraltro, dovrà garantire che le sue emissioni di gas serra nel 2013 non superino le sue emissioni annuali medie di gas serra negli anni 2008, 2009 e 2010. La decisione prevede anche una certa flessibilità riguardo al rispetto dei limiti. Così, nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato membro potrà prelevare dall'anno successivo una quantità pari fino al 5% della sua assegnazione annuale di emissioni. Se invece le sue emissioni di gas serra sono inferiori alla sua assegnazione annuale di emissioni, potrà riportare all'anno successivo fino al 2020 la differenza. A determinate condizioni, inoltre, uno Stato membro potrà trasferire fino al 5% della sua assegnazione annuale di emissioni di un dato anno ad altri Stati membri. Potrà anche trasferire ad altri Stati membri la parte di emissioni annuali eccedente la sua assegnazione relativa a quell'anno.

## **Misure correttive**

Se le emissioni di gas serra superano il limite specificato si applicano le misure seguenti si procederà alla deduzione dall'assegnazione di emissioni dello Stato membro dell'anno successivo pari all'ammontare di tonnellate di tali emissioni in eccesso moltiplicate per un fattore di abbattimento di 1,08. Lo Stato membro dovrà inoltre sviluppare un piano d'azione correttivo ed è prevista anche la sospensione temporanea dell'ammissibilità del trasferimento a un altro Stato membro.

## **Crediti supplementari**

Gli Stati membri potranno compensare le proprie emissioni in vestendo dei crediti in progetti di riduzione dei gas serra in paesi terzi nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) dell'ONU per conseguire i propri obiettivi. L'utilizzazione annuale di questi crediti non potrà però superare il 3% delle emissioni del 2005. Inoltre, alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, saranno inoltre autorizzati ogni anno a utilizzare crediti supplementari dell'1% delle loro emissioni verificate nel 2005 derivanti da progetti in paesi meno sviluppati e in piccoli Stati insulari in via di sviluppo, a seguito del loro adempimento purché siano rispettate determinate condizioni. Gli Stati membri che ricorrono a questa possibilità dovranno dimostrare la qualità di questi crediti compensativi.

## **Emissioni della silvicoltura e del settore marittimo**

La decisione prevede che, tenendo conto di tale specificazione da parte degli Stati membri, la Commissione dovrà valutare, entro il 30 giugno 2011, le modalità di inclusione delle emissioni e degli assorbimenti derivanti da attività connesse alla destinazione d'uso dei terreni, ai cambiamenti di tale destinazione e alla silvicoltura nell'impegno di riduzione della Comunità, e presentare se del caso una proposta prevedendone l'entrata in vigore a decorrere dal 2013. Un sistema analogo è previsto per le emissioni nel settore marittimo.

[Link utili:](#)

***Maxi-emendamento di compromesso sulla direttiva relativa agli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020:***

## CATTURA E STOCCAGGIO DI CO2

Il Parlamento ha adottato una direttiva che istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ecosostenibile di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) con la finalità di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Fino a 300 milioni di euro, attinti dal sistema di scambio di emissione, finanzieranno 12 progetti dimostrativi, mentre le grandi centrali elettriche dovranno dotarsi di impianti di stoccaggio sotterraneo.

Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Chris **DAVIES** (ADLE, UK), il Parlamento ha adottato - con 623 voti favorevoli, 68 contrari e 22 astensioni - una direttiva che istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ecosostenibile di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) con la finalità di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.

Secondo stime della Commissione, le emissioni di centrali energetiche - in particolare quelle alimentate a petrolio, carbone e gas carbonico - rappresentano circa il 40% di tutte le emissioni di CO<sub>2</sub> nell'UE. Per ridurre le loro emissioni, gli impianti industriali e le centrali nucleari potrebbero in futuro ricorrere a nuove tecnologie per catturare e immagazzinare in modo permanente il CO<sub>2</sub> in formazioni geologiche sotterranee per «prevenire e, qualora ciò non sia possibile, eliminare il più possibile gli effetti negativi e qualsiasi rischio per l'ambiente e la salute umana».

### **Finanziamento di progetti dimostrativi con gli introiti delle quote di emissione**

Il Consiglio europeo di marzo 2007 ha ipotizzato la costruzione di almeno 12 impianti a larga scala commerciale entro il 2015 per valutare lo stoccaggio permanente nel sottosuolo del CO<sub>2</sub>. I deputati avevano proposto di stanziare 500 milioni di euro per il finanziamento di tali progetti, attingendo i fondi dal sistema di scambio di emissioni. Il Consiglio aveva proposto invece di dedicare da 100 a 200 milioni. Il compromesso prevede un importo fino a 300 milioni di euro per contribuire a incoraggiare la costruzione e lo sfruttamento di tali progetti.

## Le future centrali elettriche saranno dotate di tecnologie per lo stoccaggio del carbonio

In base al compromesso, gli Stati membri dovranno provvedere affinché i gestori di tutti gli impianti di combustione con una produzione di energia elettrica stimata di almeno 300 megawatt si accertino della disponibilità di siti di stoccaggio appropriati, della fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto e della possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura del CO<sub>2</sub>. Se così fosse, l'autorità competente dovrà provvedere a che sia riservata un'area sufficiente all'interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione del CO<sub>2</sub>.

Link utili:

*Maxi-emendamento di compromesso sulla direttiva relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006:*

[http://www.europarl.europa.eu/sce/data/amend\\_motions\\_texts/doc/P6\\_AMA%282008%290414%28146-146%29\\_IT.doc](http://www.europarl.europa.eu/sce/data/amend_motions_texts/doc/P6_AMA%282008%290414%28146-146%29_IT.doc)

### PROMUOVERE LE ENERGIE RINNOVABILI

Il Parlamento ha approvato una direttiva che stabilisce obiettivi nazionali obbligatori (17% per l'Italia) per garantire che, nel 2020, il 20% del consumo di energia provenga da fonti rinnovabili. Nel calcolo, a certe condizioni, potrà essere inclusa l'energia prodotta nei paesi terzi. La direttiva fissa poi al 10% la quota di energia "verde" nei trasporti e i criteri di sostenibilità ambientale per i biocarburanti. Il riesame delle misure nel 2014 non dovrà intaccare gli obiettivi generali.

Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Claude **TURMES** (Verdi/ALE, LU), il Parlamento ha approvato - con 635 voti favorevoli, 25 contrari e 25 astensioni - una direttiva che stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili con lo scopo di garantire che, nel 2020, una media del 20% del consumo di energia attinga da fonti rinnovabili. A tal fine, dispone obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico e fissa al 10% la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. La direttiva, inoltre, detta norme relative allo scambio di statistiche tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra Stati

membri e paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione, nonché alle connessioni alla rete elettrica relative all'energia da fonti rinnovabili. Fissa infine criteri di sostenibilità ambientale per biocarburanti e gli altri bioliquidi.

### **Obiettivi nazionali: 17% per l'Italia**

Ai fini della direttiva, le **fonti energetiche rinnovabili** sono quelle fonti non fossili, come quelle eolica, solare, geotermica, aerotermica, idrotermica, l'energia oceanica, idroelettrica, la biomassa, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione e i biogas. Attualmente la quota di energie rinnovabili sul consumo totale di energia **in Italia** è pari al 5,2% che l'obiettivo nazionale fissato dalla direttiva porta al 17%. Per quanto riguarda gli altri "grandi paesi" il consumo attuale e la quota obiettivo sono, rispettivamente, i seguenti: Germania 5,8 e 18%; Spagna 8,7 e 20%, Francia 10,3 e 23%, Polonia 7,2 e 15%, Regno Unito 1,3 e 15%. Per raggiungere più agevolmente l'obiettivo, gli Stati membri dovranno promuovere e incoraggiare l'efficienza energetica e il risparmio.

Due o più Stati membri potranno anche cooperare su tutti i tipi di **progetti comuni** per la produzione di energia rinnovabile in forma di elettricità, calore e freddo. Ai fini del rispetto degli obiettivi in materia di rinnovabili, tale cooperazione, che potrà comprendere operatori privati, dovrà riguardare progetti realizzati sul loro territorio e messi in servizio dopo l'entrata in vigore della direttiva o grazie all'incremento di capacità di un impianto ristrutturato.

La direttiva fissa inoltre una serie di condizioni affinché, ai fini del calcolo della quota-obiettivo, possa essere presa in conto la produzione di **energia elettrica realizzata in un paese terzo**. Ad esempio, occorre che l'elettricità sia consumata nell'UE e sia prodotta da un impianto che diventi operativo o che sia potenziato dopo l'entrata in vigore del provvedimento. Uno Stato membro potrà anche chiedere alla Commissione di prendere in conto, a determinate condizioni, l'energia rinnovabile prodotta e consumata in un paese terzo nel contesto della costruzione di un interconnettore tra lo Stato membro e il paese terzo.

In ogni caso, gli Stati membri dovranno adottare un **piano d'azione** che fissi gli obiettivi nazionali in materia di quota di energia rinnovabile nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, tenendo conto degli effetti delle altre politiche relative all'efficienza energetica, e le misure da adottare per raggiungere detti obiettivi, inclusa la cooperazione tra autorità locali e nazionali, progetti congiunti, politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa



esistenti e per lo sfruttamento di nuove risorse della biomassa. Il piano d'azione dovrà essere notificato alla Commissione entro il 30 giugno 2010.

### **10% di rinnovabili nei trasporti**

Ogni Stato membro dovrà assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti nel 2020 sia almeno pari al 10% del consumo energetico finale nel settore dei trasporti nazionale. E' anche precisato che per il calcolo del denominatore (il consumo totale di energia) si deve tenere conto unicamente della benzina, del diesel e dei biocarburanti usati nei trasporti interni e per l'elettricità. Per il calcolo del numeratore, il consumo da fonti rinnovabili, tutte le fonti rinnovabili possono essere contate. Il contributo dei biocarburanti prodotti da rifiuti, residui, materiale non cellulosico e materiale ligno-cellulosico - che non entrano in concorrenza con la produzione alimentare o di mangimi - dovrà essere contabilizzato il doppio rispetto agli altri biocombustibili.

Ai fini del calcolo del contributo fornito dall'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di **veicoli elettrici**, gli Stati membri possono scegliere se ricorrere alla quota media di elettricità rinnovabile dell'UE o a quella propria. Inoltre, l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e consumata da veicoli elettrici deve essere considerata equivalente a 2,5 volte la densità energetica del consumo di elettricità rinnovabile. Entro la fine del 2011, la Commissione dovrà poi presentare una proposta che permetta di prendere in conto, a determinate condizioni, la quantità totale di elettricità originata da fonti rinnovabili usate per alimentare veicoli elettrici. Dovrà inoltre presentare, se opportuno, una proposta in merito a una metodologia per calcolare il **contributo dell'idrogeno** originato da fonti rinnovabili nel mix totale di carburante.

Tenuto conto dell'incidenza elevata dei **trasporti aerei** sulla quota di consumo energetico complessivo di alcuni Stati membri e dei vincoli tecnologici e regolamentari che impediscono il ricorso a biocarburanti in questo settore, la direttiva prevede un'esenzione parziale che permette l'esclusione dal calcolo del consumo finale di energia nel settore dell'aviazione della quantità che supera di una 1,5 volte la media europea del settore nel 2005.

### **Criteri di sostenibilità per i biocarburanti**

Che siano prodotti all'interno o all'esterno dell'UE i biocarburanti dovranno rispettare una serie di criteri di sostenibilità per poter essere presi in considerazione nella verifica del rispetto degli obiettivi

nazionali fissati dalla direttiva e degli obblighi in materia di energie rinnovabili e per determinare se il consumo di biocarburanti e di altri bioliquidi possa beneficiare di sostegno finanziario. Così, ad esempio, **la riduzione delle emissioni** di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e di altri bioliquidi presi in considerazione dovrà essere di almeno il 35%. A partire dal 2017, questa riduzione dovrà essere pari al 50%. Per gli impianti diventati operativi dal 2017, invece, la riduzione di gas serra dovrà essere del 60%. Inoltre, la direttiva precisa che i biocarburanti non dovranno essere prodotti da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità (come ad esempio le aree protette) o che presentano un elevato stock di carbonio (come le zone umide o le zone boschive continue oppure che erano delle torbiere nel gennaio 2008).

Le **materie prime agricole** coltivate nella Comunità e utilizzate per la produzione di biocarburanti e di altri bioliquidi da poter prendere in considerazione dovranno essere ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dal regolamento che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e in conformità ai requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni agricole e ambientali. Entro il 31 dicembre 2010, inoltre, la Commissione dovrà esaminare l'impatto delle modifiche indirette di destinazione dei terreni sulle emissioni di gas a effetto serra e proporre una metodologia per minimizzarlo, basata sulle migliori prove scientifiche disponibili.

La Commissione dovrà anche presentare, a partire dal 2012, una relazione biennale in materia di impatto sulla **sostenibilità sociale**, nell'UE e nei paesi terzi, dell'incremento della domanda di biocarburanti e riguardo l'impatto della politica europea sui biocombustibili e sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili, in particolare per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo. Dovrà inoltre trattare del rispetto dei diritti sull'uso delle terre. In base a queste relazioni, la Commissione dovrà proporre eventuali azioni correttive, in particolare se è osservato un impatto significativo sui prezzi.

### **Accesso dei biocombustibili alla rete elettrica**

La direttiva chiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie per sviluppare la rete di trasmissione e distribuzione, network intelligenti, servizi di stoccaggio e sistemi elettrici per far fronte all'ulteriore sviluppo della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, compresa l'interconnessione tra gli Stati membri e con i paesi terzi. Inoltre, mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete, gli Stati membri dovranno assicurare che i gestori della rete di trasmissione e della

rete di distribuzione presenti sul loro territorio assicurino la trasmissione e la distribuzione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Dovranno inoltre provvedere affinché l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili abbia un accesso prioritario e garantito alla rete. Infine, nel dispacciamento degli impianti di produzione dell'elettricità, i gestori della rete di trasmissione dovranno dare la priorità agli impianti di produzione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili.

### **Una revisione nel 2014, ma senza modificare gli obiettivi**

Al più tardi nel 2014, la Commissione dovrà presentare una relazione che valuti i livelli minimi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuti grazie al ricorso alle fonti rinnovabili, tenendo conto di un'analisi d'impatto che consideri anche gli sviluppi tecnologici, la disponibilità di tecnologie e di biocarburanti di prima e seconda generazione che abbiano un elevato livello di riduzione dei gas. La Commissione potrà eventualmente presentare delle proposte volte a modificare questi livelli.

Riguardo all'obiettivo di portare al 10% il consumo di rinnovabili nel settore dei trasporti, si dovrà valutare il rapporto costo-efficienza delle misure volte a conseguirlo e la possibilità di raggiungerlo garantendo la sostenibilità della produzione di biocarburanti nell'UE e nei paesi terzi, considerando l'impatto economico, ambientale e sociale, compreso quello sulla biodiversità, nonché la disponibilità commerciale di biocombustibili di seconda generazione.

La relazione dovrà poi esaminare l'impatto di questo obiettivo sulla disponibilità di alimenti a prezzi accessibili e la disponibilità di veicoli elettrici, ibridi e alimentati a idrogeno, così come la metodologia scelta per calcolare la quota di energia rinnovabile nel settore dei trasporti. Andranno poi valutate le condizioni specifiche di mercato, in particolare di quelli in cui i carburanti per il trasporto rappresentano più della metà del consumo finale di energia e quelli che sono interamente dipendenti dall'importazione di biocarburanti.

Nel 2018, infine, la Commissione dovrà presentare una **roadmap per le energie rinnovabili** per il periodo successivo al 2020, che potrà essere eventualmente accompagnata da proposte legislative.

[Link utili:](#)

***Maxi-emendamento di compromesso sulla direttiva relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili:***

## RIDUZIONE DEL CO2 DELLE AUTO

L'Aula ha approvato un regolamento che fissa il livello medio di emissioni di CO2 delle auto nuove a 130 g CO2/km a partire dal 2012, da ottenere con miglioramenti tecnologici dei motori. Una riduzione di ulteriori 10 g dovrà essere ricercata attraverso tecnologie di altra natura e il maggiore ricorso ai biocarburanti. Sono previste "multe" progressive per ogni grammo di CO2 in eccesso, ma anche agevolazioni per i costruttori che sfruttano tecnologie innovative e per i piccoli produttori.

Sulla base di un accordo negoziato con il Consiglio dal relatore, Guido **SACCONI** (PSE, IT), il Parlamento ha approvato - con 559 voti favorevoli, 98 contrari e 60 astensioni - un regolamento che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove. Il regolamento potrà quindi entrare in vigore tre giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE e si applicherà a partire dal 2012.

### **Campo d'applicazione**

Il regolamento si applica ai veicoli a motore di categoria M1, ossia ai mezzi progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ("autovetture") che siano immatricolati per la prima volta nella Comunità e che non siano stati precedentemente immatricolati al di fuori del territorio comunitario ("autovetture nuove"). E' anche precisato che non si tiene conto di precedenti immatricolazioni effettuate al di fuori del territorio comunitario meno di tre mesi prima dell'immatricolazione nella Comunità.

Non si applica invece ai veicoli per uso speciale destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali. Tale categoria include i veicoli con accesso per sedie a rotelle, autocaravan e caravan, ambulanze, autofunebri e veicoli blindati destinati alla protezione delle persone e/o delle merci trasportate.

## **Riduzione delle emissioni di CO2 consentite**

Il compromesso accoglie la proposta della Commissione di fissare, per tutta l'industria automobilistica, un livello medio di emissioni pari a 120 g CO<sub>2</sub>/km per il nuovo parco auto a partire dal 2012, rispetto all'attuale livello di 160 g CO<sub>2</sub>/km. Il regolamento fissa poi il livello medio delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove a 130 g CO<sub>2</sub>/km da conseguire grazie ai miglioramenti tecnologici apportati ai motori. Ma sarà peraltro completato da altre misure, volte a realizzare una riduzione supplementare di 10 g/km (per raggiungere il limite di 120 g CO<sub>2</sub>/km) da ottenere con miglioramenti tecnologici di altra natura (ad esempio sui copertoni) e con un maggiore ricorso ai biocarburanti sostenibili. Il compromesso ha poi inserito un obiettivo di lungo termine per il 2020 che fissa il livello medio delle emissioni del nuovo parco macchine a 95 g CO<sub>2</sub>/km.

Per l'anno civile che ha inizio il 1° gennaio 2012, e per ogni anno successivo, ogni costruttore di autovetture dovrà provvedere affinché le emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> delle proprie autovetture non superino l'obiettivo determinato secondo una formula stabilita da un allegato del regolamento stesso (che prende in conto la massa delle auto). Il compromesso prevede un'applicazione progressiva ("phase-in") secondo cui i costruttori dovranno garantire che il 65% della loro flotta nel 2012, il 75% nel 2013, l'80% nel 2014 e il 100% a partire dal 2015, rispetti il limite imposto alle emissioni specifiche stabilite.

## **Multe per le emissioni in eccesso**

La Commissione dovrà mantenere un registro centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati membri e, entro il 30 giugno 2011, e successivamente ogni anno, dovrà calcolare in via provvisoria per ogni costruttore le emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> prodotte nel precedente anno civile all'interno della Comunità, l'obiettivo per le emissioni specifiche dell'anno civile precedente e la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> dell'anno civile precedente e l'obiettivo per le emissioni specifiche per quello stesso anno.

A partire dal 2012, per ogni anno civile per il quale le emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> di un costruttore superano il suo obiettivo per quell'anno (tenuto conto del "phase-in"), la Commissione imporrà al costruttore di versare un'indennità per le emissioni in eccesso. Dal 2012 al 2018, queste indennità ammonteranno, per ogni auto nuova, a 5 euro per il primo grammo di CO<sub>2</sub> in eccesso, 15 euro per il secondo, 25 euro per il terzo e 95 euro dal quarto grammo in poi. In pratica se si supera di

un grammo la multa sarà pari a 5 euro, se si eccede di due grammi sarà invece pari a 20 euro (5+15), se si supera di tre grammi sarà di 45 euro (5+15+25), se il superamento è di 4 grammi si dovranno pagare 140 euro (5+15+25+95), mentre se si supera di 5 grammi la multa ammonterà a 235 euro (5+15+25+95+95). A partire dal 2019, la multa sarà calcolata in base a 95 euro per grammo di CO2 in eccesso, moltiplicato per ogni autovettura nuova.

Entro il 31 ottobre del 2011 e successivamente ogni anno, la Commissione dovrà pubblicare un elenco nel quale, per ogni costruttore, vengono indicati l'obiettivo per le emissioni specifiche per l'anno civile precedente, le emissioni specifiche medie di CO2 nell'anno civile precedente, la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 nell'anno civile precedente e l'obiettivo per le emissioni specifiche per quell'anno, le emissioni specifiche medie di CO2 per tutte le autovetture nuove nella Comunità nell'anno civile precedente e la massa media di tutte le nuove autovetture nella Comunità nel corso dell'anno precedente. Dal 31 ottobre 2013, l'elenco dovrà anche indicare se il costruttore ha rispettato gli obiettivi specifici di emissione per l'anno civile precedente.

### **Vantaggi per le tecnologie meno inquinanti**

Il compromesso prevede inoltre dei "supercrediti" temporanei per il calcolo delle emissioni medie specifiche dei produttori di autovetture che rilasciano **meno di 50 g CO2/km**. Ognuna di esse varrà 3,5 auto nel 2012 e nel 2013, 2,5 nel 2014 e 1,5 nel 2015. A partire dal 2016 conterà come ogni altra autovettura.

Accoglie poi la richiesta dei deputati di fissare un obiettivo di emissione specifico per i **veicoli alimentati da carburante alternativo**. Ai fini della determinazione della conformità dei singoli costruttori di autovetture all'obiettivo per le emissioni specifiche, le emissioni di CO2 dichiarate nel certificato di conformità per ciascun veicolo progettato per funzionare con una miscela di 85% di etanolo (E85) dovranno essere ridotte, fino al 31 dicembre 2015, del 5% quale riconoscimento della maggiore capacità tecnologica e di riduzione delle emissioni del ricorso a biocarburanti. Questa riduzione, tuttavia, può essere applicata solamente se almeno il 30% delle stazioni di rifornimento dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato forniscono tale tipo di carburante e se questo è conforme ai criteri di sostenibilità fissati dalla legislazione comunitaria.

Come richiesto dai deputati, il compromesso prevede incentivi per aumentare l'efficienza di equipaggiamenti ausiliari o componenti frutto di **tecnologie innovative** che permettono di ridurre le

emissioni di CO<sub>2</sub>. Così, fino a un massimo di 7 g CO<sub>2</sub> di riduzione possono essere presi in considerazione negli obiettivi specifici di emissione di ogni costruttore che ne faccia domanda. La Commissione dovrà adottare le disposizioni particolari per approvare queste nuove tecnologie che, in ogni caso, dovranno essere «affidabili» e verificabili e non essere già considerate da altre disposizioni obbligatorie. Il costruttore che intende farsi riconoscere una determinata tecnologia eco-innovativa dovrà sottoporre una relazione certificata da un ente indipendente.

### **Piccoli produttori**

Come proposto dalla Commissione, un costruttore può presentare domanda di deroga rispetto all'obiettivo per le emissioni specifiche se è responsabile di un numero di autovetture nuove immatricolate nella Comunità inferiore a 10.000 unità per anno civile. Ma, come richiesto dai deputati, anche produttori più grandi, che vedono immatricolate tra le 10.000 e le 300.000 autovetture all'anno, potranno chiedere di essere autorizzati a raggiungere un obiettivo alternativo di riduzione delle emissioni medie specifiche pari al 25% rispetto al 2007.

*Maxi-emendamento di compromesso sul regolamento relativo ai livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri:*

[http://www.europarl.europa.eu/sce/data/amend\\_motions\\_texts/doc/P6\\_AMA%282008%290419%28051-051%29\\_IT.doc](http://www.europarl.europa.eu/sce/data/amend_motions_texts/doc/P6_AMA%282008%290419%28051-051%29_IT.doc)

*Regolamento n°715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo:*

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:171:0001:0016:IT:PDF>

*Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro):*

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:263:0001:0160:IT:PDF>

## **RIDUZIONE DEI GAS A EFFETTO SERRA NELLA CICLO DI VITA DEI COMBUSTIBILI**

Il Parlamento ha adottato una direttiva che fissa specifiche tecniche per i carburanti e un obiettivo di riduzione del 6% delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili, da conseguire entro fine 2020 ricorrendo, ad esempio, ai biocarburanti. L'obiettivo potrebbe salire fino al 10% mediante l'uso di veicoli elettrici e l'acquisto dei crediti previsti dal protocollo di Kyoto. Il tenore di zolfo del gasolio per macchine non stradali, come i trattori, andrà ridotto.

Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio dalla relatrice Dorette **CORBEY** (PSE, NL), il Parlamento ha approvato - con 670 voti favorevoli, 20 contrari e 25 astensioni - una direttiva che, per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, stabilisce le specifiche tecniche per i carburanti da usare per i veicoli con motori a accensione comandata o per compressione e che fissa degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (biossido di carbonio, metano, ossido di diazoto) prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili. La direttiva, che dovrà essere trasposta nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 2010, si applica a veicoli stradali, macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto.

### **Riduzione fino al 10% entro il 2020**

Il compromesso prevede che, entro il 31 dicembre 2020, gli Stati membri richiedano ai fornitori di ridurre del 10%, «con la massima gradualità possibile», le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante tutte le fasi del ciclo di vita, ossia estrazione o coltura, comprese le modifiche della destinazione dei suoli, trasporto e distribuzione, trasformazione e combustione. Per la precisione, i fornitori dovrebbero conseguire entro il 2020 una riduzione di almeno il 6% rispetto alla media comunitaria delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita dei combustibili fossili nel 2010, utilizzando biocarburanti e carburanti alternativi nonché riducendo il rilascio in atmosfera e la combustione in torcia nei siti di produzione. A tal fine, peraltro, gli Stati membri potranno fissare obiettivi intermedi: 2% entro il 31 dicembre 2014 e 4% entro il 31 dicembre 2017.

La riduzione complessiva da conseguire entro il 2020 potrebbe poi aumentare fino al 10% una volta verificato che l'utilizzo di tecnologie ecocompatibili per la cattura e lo stoccaggio di CO<sub>2</sub> e di veicoli elettrici (esclusi i treni) possa diminuire ulteriormente le emissioni del 2% e che l'acquisto di crediti nel quadro del meccanismo per lo sviluppo pulito del protocollo di Kyoto possa anch'esso consentire una



riduzione supplementare del 2%. Spetterà alla Commissione, entro il 2012, proporre se rendere obbligatoria questa riduzione indicativa supplementare del 4%.

Gli Stati membri dovranno designare il fornitore o i fornitori competenti a monitorare e a segnalare le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'energia forniti.

### **Biocarburanti sostenibili**

Per garantire che gli obblighi di riduzione del CO<sub>2</sub> non comportino una produzione di biocarburanti insostenibile, il compromesso prevede che i criteri di sostenibilità dei biocarburanti che saranno fissati dalla futura direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili siano inclusi anche nella direttiva in esame.

### **Gasolio con meno zolfo**

Gli Stati membri devono provvedere affinché i gasoli destinati a macchine mobili non stradali (incluse le navi per la navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto possano essere commercializzati sul loro territorio solo se hanno un tenore di zolfo inferiore a 1000 mg/kg. Dal 1° gennaio 2011 il tenore massimo di zolfo ammissibile in questi gasoli dovrà essere pari a 10 mg/kg. Tuttavia, al fine di far fronte alle contaminazioni di lieve entità nella catena di approvvigionamento, gli Stati membri possono, a decorrere dal 1° gennaio 2011, autorizzare il gasolio destinato alle macchine mobili non stradali e ai trattori agricoli e forestali contenente fino a 20 mg/kg di zolfo in fase di distribuzione definitiva agli utenti finali.

Gli Stati membri potranno anche autorizzare il prolungamento dell'immissione sul mercato fino al 31 dicembre 2011 del gasolio contenente fino a 1000 mg/kg di zolfo per i veicoli su rotaia e per i trattori agricoli e forestali, a condizione che possano garantire che non venga compromesso l'adeguato funzionamento dei sistemi di controllo delle emissioni.

[Link utili:](#)

***Maxi-emendamento di compromesso sulla direttiva riguardo alle specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra dovute all'uso di combustibili per i trasporti su strada:***

[http://www.europarl.europa.eu/sce/data/amend\\_motions\\_texts/doc/P6\\_AMA%282007%290496%28049-049%29\\_IT.doc](http://www.europarl.europa.eu/sce/data/amend_motions_texts/doc/P6_AMA%282007%290496%28049-049%29_IT.doc)

*Direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio:*

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0070:20031120:IT:PDF>

Riferimenti:

Avril **DOYLE** (PPE/DE, IE)

Relazione sulla proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra

Satu **HASSI** (Verdi/ALE, FI)

Relazione sulla proposta di decisione concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020

Chris **DAVIES** (ALDE/ADLE, UK)

Relazione sulla proposta di direttiva relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006

Claude **TURMES** (Verdi/ALE, LU)

Relazione sulla proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Guido **SACCONI** (PSE, IT)

Relazione sulla proposta di regolamento che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri

Dorette **CORBIEY** (PSE, NL)

Relazione sulla proposta di direttiva che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra dovute all'uso di combustibili per i trasporti su strada

Procedura:

Codecisione, prima lettura

Dibattito: 16.12.2008

Votazione: 17.12.2008

***Link al sito del Parlamento europeo:***

[http://www.europarl.europa.eu/news/expert/default\\_it.htm](http://www.europarl.europa.eu/news/expert/default_it.htm)

*(Parlamento europeo - 17 dicembre 2008)*



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE**

**RELAZIONI ESTERNE**

**N. 17**

*SERVIZIO ATTIVITA' DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE  
EUROPEA DI BRUXELLES*

**16.12.2008**

**FICHE INFORMATIVA**

**CONSIGLIO EUROPEO 11/12 DICEMBRE 2008:**

**TEMI E PRESUPPOSTI**

***I. INTRODUZIONE***

Quello celebratosi lo scorso 11/12 dicembre è stato il terzo Consiglio europeo a guida francese, dopo il quello straordinario del 1° settembre, in seguito ai tristemente noti avvenimenti del conflitto in Georgia, ed il successivo, tenutosi nel corso del mese di ottobre.

Come è noto, il Consiglio europeo riunisce i capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri ed il presidente della Commissione europea i quali sono assistiti dai ministri degli Affari esteri e da un membro della Commissione. Sono anche presenti il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, che assiste il presidente del Consiglio europeo, ed il segretario generale della Commissione.

Pur non adottando atti legislativi formali, il Consiglio europeo è l'organo decisionale più importante dell'Unione europea. Si tratta infatti dell'istituzione che dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo definendone gli orientamenti politici generali, in particolare nel campo della Politica estera e di sicurezza comune (PESC).

La riunione è stata preceduta da un'allocuzione del Presidente del Parlamento europeo, Hans-Gert Pöttering.

I temi oggetto dell'incontro riguardavano i provvedimenti da assumere in relazione al processo di ratifica del Trattato di Lisbona, le questioni legate alla crisi internazionale dei mercati finanziari, i temi dell'energia e del cambiamento climatico, la politica agricola e le relazioni esterne e la sicurezza dell'Unione.

Segue una descrizione dei principali argomenti trattati nel corso della riunione, propedeutica all'esame diretto dei relativi documenti.

### ***1.1. TRATTATO DI LISBONA***

In seguito alle conclusioni della riunione di ottobre, il Consiglio europeo era chiamato a definire gli elementi di una soluzione e di una via comune da seguire in relazione alla situazione determinatasi in Irlanda a seguito della bocciatura del processo di ratificazione.

In quella occasione, infatti, Il Consiglio europeo, aveva preso atto dell'analisi presentata dal Primo ministro irlandese, sig. Brian Cowen e dell'impegno da lui assunto al fine di contribuire all'elaborazione di una prospettiva di soluzione della situazione.

### ***1.2. QUESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE***

Il Consiglio europeo, dopo essersene occupato anche nel corso della riunione precedente, è tornato a discutere della crisi finanziaria e delle sue incidenze sull'economia, concentrandosi sui seguenti aspetti:

- rafforzamento della stabilità e della vigilanza finanziaria;
- iniziative finalizzate alla riforma del sistema finanziario internazionale;
- sostegno alla crescita e all'occupazione, alla preservazione della competitività internazionale dell'industria europea e allo sviluppo tecnologico e scientifico dell'Europa.

### ***1.3. ENERGIA E CAMBIAMENTO CLIMATICO***

Conformemente alle conclusioni del Consiglio di ottobre, sono state discusse soluzioni più appropriate per rispondere alle sfide legate all'attuazione del pacchetto energia/clima, allo scopo di giungere a un accordo globale, in collaborazione con il Parlamento europeo.

#### ***I.4. POLITICA AGRICOLA COMUNE***

Il Consiglio europeo ha fatto il punto sui lavori condotti dai Ministri dell'Agricoltura degli stati membri in merito allo stato di valutazione della PAC ed agli orientamenti per il futuro.

#### ***I.5. RELAZIONI ESTERNE E SICUREZZA***

Il Consiglio europeo è stato invitato ad approvare una dichiarazione sulla difesa e la sicurezza europee, che ha riguardato in particolare la strategia europea di sicurezza, sulla sicurezza internazionale e sul rafforzamento delle capacità della politica europea di sicurezza e di difesa.

Ha esaminato brevemente le proposte della Commissione relative al partenariato orientale ed invitato il Consiglio e la Commissione a proseguire i loro lavori su questo tema anche nel corso del 2009.

## PRESIDENZA FRANCESE DELL'UNIONE EUROPEA

### CONSIGLIO EUROPEO: UN ACCORDO STORICO

Nicolas Sarkozy, presidente della Repubblica francese, ha presieduto il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles l'11 e 12 dicembre. È stato raggiunto un accordo storico sul piano di protezione del clima e di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Il Consiglio ha inoltre trovato un accordo sul piano di rilancio dell'economia europea, sul trattato di Lisbona e sulla Politica europea di sicurezza e di difesa.

Il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 è giunto ad un accordo storico sul pacchetto energia/mutamento climatico che molto probabilmente verrà finalizzato anche con il Parlamento europeo entro la fine dell'anno. Questa svolta decisiva permetterà all'Unione europea di tenere fede agli impegni presi e di conservare un ruolo propulsore nel raggiungimento di un accordo globale, in occasione della conferenza sul clima che avrà luogo a Copenaghen l'anno prossimo.

Il Consiglio europeo ha anche approvato un piano di rilancio dell'economia europea equivalente all'1,5 % del PIB dell'Unione (circa 200 miliardi di euro). Questo piano vuole dare una cornice comune agli sforzi intrapresi dagli Stati membri e dall'Unione europea, in modo da creare una certa coerenza ed efficacia.

Il Consiglio europeo ha preso decisioni concrete in materia di sicurezza e di difesa, dimostrando così la propria volontà di apportare una risposta alla situazione attuale.

Infine, si è discusso delle preoccupazioni espresse dal risultato del referendum irlandese e si è definita una strategia che permetta al Trattato di Lisbona di entrare in vigore prima della fine del 2009.

***Link al sito della Presidenza francese dell'Unione europea:***

<http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/it/accueil>

*(Presidenza francese dell'Unione europea - 13 dicembre 2008)*

**COMMISSIONE EUROPEA**  
**DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE BARROSO SUL CONSIGLIO EUROPEO**  
**DELL'11/12 DICEMBRE 2008**

L'accordo sulla lotta ai cambiamenti climatici e sull'energia concluso oggi riveste un'importanza epocale. I Capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri dell'Unione europea si sono impegnati a collaborare per trasformare l'Europa in un'economia a bassa emissione di CO<sub>2</sub>, ad adoperarsi fattivamente per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici in Europa e a porre l'Europa all'avanguardia nello sviluppo delle tecnologie di domani.

L'accordo è il frutto di due anni di duro lavoro della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio. In quest'occasione l'Unione europea ha saputo mostrarsi al meglio: capace di assumere decisioni coraggiose e lungimiranti, di discutere i problemi e di trovare compromessi, e, infine, di proporre un accordo incisivo, che non esprime solo un impegno politico, ma è un testo giuridicamente vincolante che garantisce risultati effettivi.

Nei prossimi anni le Istituzioni europee perfezioneranno l'accordo. Un voto positivo del Parlamento europeo la prossima settimana sigillerà un accordo memorabile. Come Presidente della Commissione sono fiero che le proposte da noi avanzate meno di un anno fa stiano riscontrando un forte sostegno.

La spinta per questo successo è stata la determinazione dell'UE di non perdere mai di vista la finalità principale: gli obiettivi 20-20-20 entro il 2020, ovvero una riduzione del 20% nelle emissioni di gas serra, una quota del 20% di energie rinnovabili e un incremento dell'efficienza energetica del 20%. L'impegno a conseguire questi obiettivi rimane inalterato. Dal 2013 il livello delle emissioni concesse all'industria diminuirà progressivamente. Le imprese che non riusciranno a conformarsi dovranno pagare di più. L'Europa ha già mostrato che il mercato può essere utilizzato per stimolare il cambiamento – i tagli progressivi delle emissioni consentite serviranno da incentivo per ridurre il livello. Tutto ciò avverrà secondo una modalità ben congegnata volta a ripartire i costi in tutta l'Unione nel modo più equo possibile, nonché ad attirare occupazione e investimenti nel campo delle tecnologie di domani.



L'accordo concluso oggi è la più significativa dimostrazione possibile del fatto che l'Europa è pronta ad aprire la strada e guidare gli sforzi internazionali nella lotta ai cambiamenti climatici. L'Europa è il primo degli attori sullo scenario mondiale che si è impegnato ad una riduzione del 20% entro il 2020 e il primo ad accettare norme vincolanti per il conseguimento di questo obiettivo.

Saremo lieti di lavorare di concerto con l'amministrazione statunitense per cogliere quest'occasione e costruire un mercato transatlantico - e mondiale - del carbonio che agisca da motore e imprima una spinta concertata a livello internazionale per combattere i cambiamenti climatici. Stiamo inviando ai paesi emergenti e in via di sviluppo il segnale che il nostro sistema è specificamente inteso a mobilitare risorse aggiuntive per aiutarli affinché possano apportare il loro contributo. E ora l'Europa ha presentato un'offerta chiara in base alla quale si impegna – se si raggiungerà un accordo a Copenaghen l'anno prossimo al termine delle trattative ONU, ad andare anche oltre e ridurre le emissioni fino al 30%.

Molto lavoro rimane ancora prima di poter affermare che il mondo sta prestando al fenomeno dei cambiamenti climatici l'attenzione che merita. Ma quest'accordo è il passo più concreto e più significativo che sia stato fatto in questa direzione dopo l'Accordo di Kyoto.

***Link al sito della Presidenza della Commissione europea:***

**[http://ec.europa.eu/commission\\_barroso/president/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm)**

*(Commissione europea - 16 dicembre 2008)*



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 dicembre 2008  
(OR. fr)**

**17271/08**

**CONCL 5**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

della: Presidenza

alle: delegazioni

---

Oggetto: **CONSIGLIO EUROPEO DI BRUXELLES 11 e 12 DICEMBRE 2008**

**CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA**

---

Si allegano per le delegazioni le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (11 e 12 dicembre 2008).

*Il Consiglio europeo si è riunito l'11 e 12 dicembre 2008 e ha approvato un piano di ripresa dell'economia europea pari a circa l'1,5% del PIL dell'Unione europea (che, in cifre, equivale a circa 200 miliardi di euro). Questo piano costituisce il quadro comune delle iniziative prese dagli Stati membri e dall'Unione europea per assicurarne la coerenza e ottimizzarne in tal modo gli effetti. Il Consiglio europeo è giunto altresì ad un accordo sul pacchetto energia-cambiamenti climatici, che deve consentire di mettere a punto tale pacchetto con il Parlamento europeo entro la fine dell'anno. Questo progresso fondamentale permetterà all'Unione europea di rispettare gli impegni ambiziosi sottoscritti in materia nel 2007 e di conservare il suo ruolo guida nella ricerca di un accordo mondiale ambizioso e globale a Copenaghen l'anno prossimo. Il Consiglio europeo, con decisioni concrete, ha espresso la volontà di imprimere un nuovo impulso alla politica europea di sicurezza e di difesa per rispondere alle nuove sfide riguardanti la sua sicurezza. Infine il Consiglio europeo ha discusso gli elementi destinati a rispondere alle preoccupazioni espresse in occasione del referendum irlandese e ha definito una via per permettere l'entrata in vigore del trattato di Lisbona entro la fine del 2009.*

o  
o o

La riunione del Consiglio europeo è stata preceduta da una presentazione del sig. Hans-Gert Pöttering, Presidente del Parlamento europeo, seguita da uno scambio di opinioni.

o  
o o

### **Trattato di Lisbona**

1. Il Consiglio europeo riafferma che il trattato di Lisbona è ritenuto necessario per contribuire a un funzionamento più efficace, più democratico e più efficiente dell'Unione allargata, anche nelle questioni internazionali. Per consentire l'entrata in vigore del trattato entro la fine del 2009, il Consiglio europeo ha definito la seguente via nel rispetto delle finalità e degli obiettivi dei trattati.
2. Riguardo alla composizione della Commissione, il Consiglio europeo ricorda che i trattati in vigore esigono la riduzione del numero dei membri della Commissione nel 2009. Il Consiglio

europeo conviene che, purché il trattato di Lisbona entri in vigore, sarà adottata una decisione secondo le necessarie procedure giuridiche, affinché la Commissione continui a comprendere un cittadino di ciascuno Stato membro.

3. Il Consiglio europeo ha preso debito atto delle altre preoccupazioni del popolo irlandese presentate dal Primo Ministro (Taoiseach), figuranti nell'allegato 1, in tema di politica fiscale, famiglia, questioni sociali ed etiche e politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) con riguardo alla politica tradizionale di neutralità dell'Irlanda. Il Consiglio europeo conviene che, a condizione che l'Irlanda assuma l'impegno di cui al punto 4, tutte le preoccupazioni espresse nella dichiarazione summenzionata saranno affrontate con reciproca soddisfazione dell'Irlanda e degli altri Stati membri.

Le necessarie garanzie giuridiche sono espresse nei tre punti seguenti:

- nulla nel trattato di Lisbona modifica in alcun modo, per alcuno Stato membro, la portata o l'esercizio delle competenze dell'Unione in materia di fiscalità;
- il trattato di Lisbona non pregiudica la politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri, ivi compresa la politica tradizionale di neutralità dell'Irlanda, né gli obblighi della maggioranza degli altri Stati membri;
- la garanzia che le disposizioni della Costituzione irlandese relative al diritto alla vita, all'istruzione e alla famiglia non siano affatto pregiudicate dal conferimento di uno status giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE da parte del trattato di Lisbona né dalle disposizioni di detto trattato in materia di giustizia e affari interni.

Inoltre sarà ribadita la grande importanza attribuita alle questioni di cui alla lettera d) dell'allegato I, diritti dei lavoratori compresi.

4. Alla luce dei succitati impegni assunti dal Consiglio europeo e con riserva della conclusione soddisfacente dei lavori approfonditi di follow-up entro la metà del 2009 e presumendo la

positiva attuazione degli stessi, il Governo irlandese si impegna a perseguire la ratifica del trattato di Lisbona entro la scadenza del mandato dell'attuale Commissione.

### **Affari economici e finanziari**

5. La crisi economica e finanziaria è una crisi mondiale: questo è il motivo per cui l'Unione europea lavora di concerto con i partner internazionali. Il vertice di Washington, svoltosi su iniziativa dell'Unione il 15 novembre 2008, ha definito un programma di lavoro ambizioso in vista di un rilancio concertato dell'economia mondiale, di una più efficace regolamentazione dei mercati finanziari, di una migliore governance mondiale e del rifiuto del protezionismo. Tale programma deve essere attuato secondo il calendario stabilito. Si invita il Consiglio a organizzare la preparazione di questi lavori con la Commissione e a riferire sui progressi al Consiglio europeo della primavera 2009, nella prospettiva del prossimo vertice che si terrà a Londra il 2 aprile prossimo.
6. L'Europa ha definito, in modo coordinato, le misure di emergenza necessarie per ripristinare il corretto funzionamento del sistema finanziario e la fiducia degli operatori economici. Il Consiglio europeo sottolinea che gli Stati membri devono poter mettere a punto queste misure quanto prima. Chiede che esse siano attuate pienamente e rapidamente, con la partecipazione di tutte le parti interessate conformemente al quadro stabilito dal Consiglio il 2 dicembre 2008. Il Consiglio europeo esorta le banche e gli istituti finanziari ad avvalersi pienamente delle agevolazioni loro accordate per mantenere e sostenere i crediti all'economia nonché a ripercuotere sui mutuatari le riduzioni dei tassi d'interesse di riferimento a livello centrale. Al riguardo occorre assicurare che le misure del quadro comune, in particolare i meccanismi di garanzia, siano effettivamente attuate in modo da contribuire a ridurre il costo del finanziamento degli istituti finanziari a favore delle famiglie e delle imprese.
7. I mercati finanziari rimangono fragili. Dobbiamo mantenere alta l'attenzione e continuare ad attuare prioritariamente le misure destinate a rafforzare la stabilità, la vigilanza e la trasparenza del settore finanziario, in particolare quelle previste nella tabella di marcia del Consiglio ECOFIN. In questo contesto, il Consiglio europeo auspica che i negoziati con il Parlamento europeo giungano all'adozione rapida delle decisioni legislative che sono state

oggetto di un orientamento generale del Consiglio<sup>1</sup>. Chiede altresì decisioni rapide sugli altri temi prioritari individuati, segnatamente sulle agenzie di rating, la vigilanza finanziaria e le norme contabili.

8. La crisi finanziaria colpisce ora l'economia. La zona euro, e addirittura tutta l'Unione, sono sotto la minaccia della recessione. In queste circostanze eccezionali, l'Europa agirà in modo unito, forte, rapido e decisivo per evitare una spirale recessiva e sostenere l'attività economica e l'occupazione. Mobiliterà tutti gli strumenti a sua disposizione e agirà in modo concertato per ottenere il massimo effetto dalle misure adottate dall'Unione e da ciascuno degli Stati membri. In questo contesto svolgono un ruolo vitale anche le politiche di protezione e inclusione sociali degli Stati membri.
9. Il Consiglio europeo approva il piano europeo di ripresa economica illustrato qui di seguito. Il piano costituirà un quadro coerente per l'azione da intraprendere a livello dell'Unione e per le misure adottate dai singoli Stati membri, in considerazione della situazione di ciascuno. Nello spirito della comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008, esso si basa su uno sforzo pari complessivamente all'1,5% circa del PIL dell'Unione europea. Prevede altresì il varo di azioni prioritarie destinate ad accelerare l'aggiustamento delle nostre economie per far fronte alle sfide attuali.
10. In questo contesto la Banca centrale europea e le altre banche centrali hanno notevolmente ridotto i tassi d'interesse, sostenendo in tal modo una crescita non inflazionistica e contribuendo alla stabilità finanziaria.
11. Per quanto riguarda l'azione specifica dell'Unione europea, il Consiglio europeo sostiene in particolare:
  - l'aumento degli interventi della Banca europea per gli investimenti, per un importo dell'ordine di 30 miliardi di EUR nel 2009/2010, segnatamente a favore delle piccole e medie imprese, per le energie rinnovabili e per il trasporto pulito, in particolare a beneficio del settore automobilistico, al pari della creazione del Fondo europeo 2020 per l'energia, i cambiamenti climatici e le infrastrutture ("Fondo Margherita"), in partenariato con investitori istituzionali nazionali;

---

<sup>1</sup> Progetti di direttive sui requisiti in materia di fondi propri delle banche, la solvibilità delle compagnie d'assicurazione, gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e la protezione dei depositi dei risparmiatori.

- lo snellimento delle procedure e l'accelerazione dell'attuazione dei programmi finanziati dal Fondo di coesione, dai Fondi strutturali o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in vista del rafforzamento degli investimenti infrastrutturali e in materia di efficienza energetica;
- in base a un elenco di progetti concreti che la Commissione presenterà, tenendo conto di un equilibrio geografico adeguato, la mobilitazione delle possibilità che permettono, nel quadro del bilancio comunitario, di rafforzare gli investimenti in tali settori e di sviluppare attraverso incentivi normativi l'Internet ad alta velocità anche nelle zone meno servite;
- il varo rapido, da parte del Fondo sociale europeo, di azioni supplementari a sostegno dell'occupazione, in particolare a favore dei gruppi più vulnerabili, prestando un'attenzione particolare alle imprese più piccole, riducendo il costo del lavoro non salariale;
- la mobilitazione a favore dell'occupazione in settori chiave dell'economia europea, soprattutto ad opera del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, anche grazie al miglioramento e all'accelerazione delle relative procedure;
- la possibilità per gli Stati membri che lo desiderano di applicare aliquote IVA ridotte in taluni settori: il Consiglio europeo chiede al Consiglio ECOFIN di risolvere tale questione prima del mese di marzo 2009;
- una franchigia temporanea di due anni al di là della soglia minima per gli aiuti di Stato per un importo fino a 500 000 EUR e l'adeguamento del quadro, necessari per potenziare il sostegno alle imprese, in particolare le PMI, nonché la piena attuazione del piano d'azione per uno "Small Business Act" adottato dal Consiglio il 1° dicembre 2008;
- l'uso nel 2009 e 2010 delle procedure accelerate nelle direttive sugli appalti pubblici, che è giustificato dalla natura eccezionale dell'attuale situazione economica, al fine di ridurre la durata della procedura di gara da 87 a 30 giorni nel caso delle procedure più comunemente usate per i grandi progetti pubblici;
- il proseguimento di una riduzione generale e considerevole degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese.

Il Consiglio europeo invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione a adottare le decisioni necessarie anche, all'occorrenza, per quanto riguarda il quadro regolamentare nel pieno rispetto delle prospettive finanziarie attuali e delle procedure dell'accordo interistituzionale secondo un calendario il più serrato possibile.

12. Gli Stati membri hanno già preso al loro livello alcune misure importanti che rispondono alla loro situazione particolare e riflettono margini di manovra diversi. Data l'ampiezza della crisi,

occorre uno sforzo maggiore e coordinato, nell'ambito di un approccio comune fondato sulle seguenti linee direttrici:

- le misure di sostegno alla domanda devono puntare a un effetto immediato, essere limitate nel tempo e mirate ai settori maggiormente colpiti e più importanti rispetto alla struttura dell'economia (ad es., il settore automobilistico e l'edilizia);
- in funzione della situazione nazionale, queste misure possono rivestire la forma di un aumento della spesa pubblica, di riduzioni ragionevoli della pressione fiscale, di una diminuzione degli oneri sociali, di sostegni a talune categorie d'impresе o di aiuti diretti alle famiglie, soprattutto le più vulnerabili;
- esse saranno accompagnate da uno sforzo più intenso di attuazione delle riforme strutturali nell'ambito della strategia di Lisbona. Queste riforme saranno basate su un finanziamento più consistente degli investimenti e delle infrastrutture, sul miglioramento della competitività delle imprese, su un maggior sostegno alle PMI e sulla promozione dell'occupazione, dell'innovazione, della ricerca e sviluppo, nonché dell'istruzione e della formazione.

13. Il Consiglio europeo sottolinea che il Patto di stabilità e crescita riveduto resta la pietra angolare del quadro di bilancio dell'UE. Esso offre la flessibilità necessaria per attuare tutte le misure del piano di ripresa. Consapevole che queste ultime provocheranno un temporaneo aumento dei disavanzi, il Consiglio europeo ribadisce il suo pieno impegno a favore di finanze pubbliche sostenibili ed esorta gli Stati membri a ritornare quanto prima possibile ai rispettivi obiettivi di bilancio di medio termine conformemente al Patto e al ritmo del risanamento economico.
14. Nelle attuali circostanze, l'applicazione da parte della Commissione delle regole di concorrenza deve altresì rispondere all'esigenza di un'azione rapida e flessibile. In questo contesto il Consiglio europeo plaude segnatamente alle nuove linee guida per gli istituti finanziari adottate dalla Commissione e ne chiede la pronta attuazione.
15. Il Consiglio europeo è convinto che questo ambizioso piano di ripresa, che converge con le iniziative analoghe attuate dalle altre principali economie del pianeta, contribuirà in maniera decisiva al ritorno rapido dell'economia europea sulla strada della crescita e della creazione di posti di lavoro. Con inizio nella riunione del marzo 2009, il Consiglio europeo valuterà la corretta attuazione del piano di ripresa e potrà completarlo o adattarlo ove necessario.



16. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione ad avviare un dialogo con i paesi produttori di idrocarburi alla ricerca degli strumenti per stabilizzare in modo duraturo i prezzi dell'energia.
17. Il Consiglio europeo approva l'obiettivo di giungere quest'anno in sede di Organizzazione mondiale del commercio ad un accordo sulle modalità di finalizzazione del programma di Doha per lo sviluppo con un risultato ambizioso, globale ed equilibrato.
18. L'Europa deve continuare a investire nell'avvenire: da ciò dipende la sua prosperità futura. Il Consiglio europeo chiede il varo di un piano europeo per l'innovazione, in collegamento con lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca e con la riflessione sul futuro della strategia di Lisbona dopo il 2010, che contempli tutte le condizioni per lo sviluppo sostenibile e le principali tecnologie del futuro (segnatamente l'energia, le tecnologie dell'informazione, le nanotecnologie, le tecnologie spaziali e i servizi che ne derivano, le scienze della vita).

### **III. Energia e cambiamenti climatici**

19. Il Consiglio europeo accoglie con favore il risultato dei lavori svolti con il Parlamento europeo, nell'ambito della codecisione, che hanno permesso di delineare un ampio accordo di principio sulla maggior parte delle quattro proposte del pacchetto legislativo energia/clima. Plaude altresì all'accordo completo sulle proposte legislative "CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri", "Qualità dei carburanti" e sulla direttiva "Fonti di energia rinnovabili".
20. Il Consiglio europeo ha discusso delle sfide che rappresenta l'attuazione del pacchetto e delle questioni tuttora aperte, giungendo a un accordo sugli elementi contenuti nel documento 17215/08.
21. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a cercare un accordo con il Parlamento europeo sulla base di quanto precede per consentire un accordo in prima lettura sull'insieme del pacchetto prima della fine dell'anno.
22. Questo pacchetto assicurerà l'attuazione degli impegni ambiziosi in materia energetica e climatica assunti dall'Unione europea nel marzo 2007 e marzo 2008, in particolare l'obiettivo

della riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra nel 2020. Il Consiglio europeo conferma l'impegno dell'Unione europea di portare questa diminuzione al 30% nell'ambito di un accordo mondiale ambizioso e globale a Copenaghen sui cambiamenti climatici al di là del 2012, a condizione che gli altri paesi sviluppati s'impegnino a conseguire analoghe riduzioni di emissioni e che i paesi in via di sviluppo più avanzati sul piano economico diano un contributo adeguato alle rispettive responsabilità e capacità.

23. La Commissione presenterà al Consiglio europeo nel marzo 2010 un'analisi dettagliata del risultato della Conferenza di Copenaghen, ivi concluso il passaggio da una riduzione del 20% a una del 30%. Il Consiglio procederà su tale base a una valutazione della situazione e anche dei suoi effetti sulla competitività dell'industria europea e sugli altri settori economici.
24. Nell'ambito di questo accordo e del piano di ripresa economica, è imperativo intensificare le azioni per migliorare l'efficienza energetica degli edifici e le infrastrutture energetiche, promuovere i "prodotti verdi" e sostenere gli sforzi dell'industria automobilistica volti a produrre veicoli più rispettosi dell'ambiente.
25. Lo sforzo dell'Unione per combattere i cambiamenti climatici va di pari passo con un'azione risoluta volta a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, comprese le interconnessioni e la connessione dei paesi più isolati dell'insieme europeo. Al riguardo il Consiglio europeo chiede al Consiglio, sulla base degli orientamenti definiti nelle sue conclusioni dell'ottobre 2008, di procedere rapidamente all'esame del piano d'azione per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico presentato dalla Commissione, in vista della riunione del marzo 2009.

#### **IV. Politica agricola comune**

26. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza dell'accordo raggiunto in sede di Consiglio sulla "valutazione dello stato di salute" della politica agricola comune.
27. Il Consiglio europeo esprime il suo sostegno agli sforzi messi in atto dall'Irlanda per far fronte alla situazione concernente le carni suine, e alle misure cautelari da essa rapidamente adottate.

Invita la Commissione a sostenere gli agricoltori ed i macelli in Irlanda cofinanziando misure miranti al ritiro degli animali e dei prodotti in questione dal mercato.

## **V. Relazioni esterne e politica europea di sicurezza e di difesa**

### Politica europea di vicinato

28. Il Consiglio europeo approva gli orientamenti emersi nella riunione ministeriale tenutasi a Marsiglia il 3 e 4 novembre 2008, che hanno consentito di precisare le modalità di funzionamento dell'Unione per il Mediterraneo. Il Consiglio esorta a proseguire l'attuazione ambiziosa di questa iniziativa in tutte le sue dimensioni, nell'ambito delle strutture così create.
29. Analogamente il Partenariato orientale consentirà di rafforzare in modo significativo la politica dell'UE verso i partner orientali della politica europea di vicinato<sup>1</sup> in un quadro bilaterale e multilaterale, in modo complementare con le altre cooperazioni già esistenti nel vicinato dell'Unione, quale la Sinergia del Mar Nero, di cui occorrerà tener conto. Il Partenariato orientale dovrebbe aiutare i paesi partner a progredire nel processo di riforma, contribuendo così alla loro stabilità e al ravvicinamento all'UE. Il Consiglio europeo plaude alle proposte presentate dalla Commissione nella comunicazione del 3 dicembre 2008 e incarica il Consiglio di esaminarle e di riferirgli in previsione dell'approvazione di quest'iniziativa ambiziosa nella riunione di marzo 2009 e del varo del Partenariato orientale in occasione di un vertice con i paesi partner organizzato dalla prossima presidenza ceca.

### Politica europea di sicurezza e di difesa

30. Il Consiglio europeo esprime la volontà d'imprimere, tramite la dichiarazione qui acclusa<sup>1</sup>, un nuovo slancio alla politica europea di sicurezza e di difesa. Rispettosa dei principi della Carta delle Nazioni Unite e delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tale politica continuerà a svilupparsi in piena complementarità con la NATO nel quadro concertato del partenariato strategico fra l'UE e la NATO e nel rispetto della loro autonomia decisionale e delle loro procedure rispettive. A tal fine il Consiglio europeo avalla l'analisi

---

<sup>1</sup> Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica moldova, Ucraina.

della relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza del 2003, e approva le dichiarazioni adottate dal Consiglio<sup>2</sup>, che stabiliscono nuovi obiettivi per rafforzare e ottimizzare le capacità europee nei prossimi anni e sottolineano la volontà dell'UE di agire al servizio della pace e della sicurezza internazionali, contribuendo concretamente, al tempo stesso, alla sicurezza dei suoi cittadini.

---

---

<sup>1</sup> Cfr. allegato 2.

<sup>2</sup> Cfr. riferimenti riportati nell'allegato 6.

**Dichiarazione concernente le preoccupazioni del popolo irlandese sul trattato di Lisbona presentate dal Primo Ministro (Taoiseach)**

- a) Assicurare che siano soddisfatte le esigenze dell'Irlanda riguardanti il mantenimento della sua politica tradizionale di neutralità;
- b) assicurare che i termini del trattato di Lisbona non pregiudichino la continua applicazione delle disposizioni della Costituzione irlandese in relazione al diritto alla vita, all'istruzione e alla famiglia;
- c) assicurare che nel settore della fiscalità il trattato di Lisbona non modifichi in alcun modo la portata o l'attuazione delle competenze dell'Unione;
- d) confermare che l'Unione annette grande importanza:
- al progresso sociale e alla protezione dei diritti dei lavoratori;
  - ai servizi pubblici, in quanto strumento indispensabile di coesione sociale e regionale;
  - alla responsabilità degli Stati membri in materia di fornitura di servizi per l'istruzione e servizi sanitari;
  - al ruolo essenziale e all'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse generale non economico che nessuna disposizione del trattato di Lisbona pregiudica, comprese quelle relative alla politica commerciale comune.

## **Dichiarazione del Consiglio europeo**

### **Trattato di Lisbona - Misure transitorie riguardanti la presidenza del Consiglio europeo e la presidenza del Consiglio "Affari esteri"**

Qualora il trattato di Lisbona entrasse in vigore ad una data in cui sia già iniziata una presidenza semestrale del Consiglio, il Consiglio europeo conviene che, a titolo transitorio, per tener conto dei lavori preparatori ed assicurare un'armoniosa continuità dei lavori:

- le autorità competenti dello Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio in detto periodo continueranno a presiedere tutte le restanti riunioni per quanto riguarda il Consiglio e il Consiglio europeo, nonché le riunioni con i paesi terzi, fino al termine del semestre;
- la presidenza semestrale successiva del Consiglio sarà incaricata di adottare le misure concrete necessarie relative agli aspetti materiali ed organizzativi dell'esercizio della presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio "Affari esteri" durante il suo semestre, conformemente alle disposizioni del trattato. Su tali questioni sarà stabilita una stretta consultazione fra tale presidenza e il presidente (eletto) del Consiglio europeo e l'alto rappresentante (designato) dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

## **Dichiarazione del Consiglio europeo**

### **Trattato di Lisbona - Misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo**

Qualora il trattato di Lisbona entrasse in vigore dopo l'elezione del Parlamento europeo del giugno 2009, saranno adottate al più presto misure transitorie, secondo le necessarie procedure giuridiche, per aumentare, fino al termine della legislatura 2009-2014, conformemente alle cifre previste nel quadro della conferenza intergovernativa che ha approvato il trattato di Lisbona, il numero dei membri del Parlamento europeo dei dodici Stati membri per i quali era previsto un aumento di tale numero. Pertanto il numero complessivo dei membri del Parlamento europeo passerà da 736 a 754 fino al termine della legislatura 2009-2014. L'obiettivo è che tale modifica entri in vigore, se possibile, nel corso del 2010.

---

## **Dichiarazione del Consiglio europeo**

### **Trattato di Lisbona - Nomina della futura Commissione**

Il Consiglio europeo conviene che il processo di nomina della futura Commissione, in particolare la designazione del presidente, sia avviato senza indugio dopo l'elezione del Parlamento europeo del giugno 2009.

**DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SUL RAFFORZAMENTO DELLA  
POLITICA EUROPEA DI SICUREZZA E DI DIFESA (PESD)**

1. Negli ultimi dieci anni l'Unione europea si è affermata come un protagonista politico su scala mondiale. Si è assunta crescenti responsabilità, come attestano le sue operazioni civili e militari sempre più ambiziose e diversificate, al servizio di un multilateralismo efficace e della pace.
2. L'azione dell'Unione continua a fondarsi su un'analisi condivisa delle minacce e dei rischi che gravano sugli interessi comuni dei cittadini europei. A tal riguardo il Consiglio europeo sottoscrive l'analisi presentata dal Segretario generale/Alto Rappresentante, in concertazione con la Commissione, nel documento che riesamina l'attuazione della strategia in materia di sicurezza del 2003 per migliorarla e completarla con nuovi elementi. Tale documento dimostra il persistere delle minacce individuate nel 2003 ma anche l'emergere di nuovi rischi che potrebbero minacciare direttamente o indirettamente la sicurezza dell'UE e che quest'ultima deve affrontare globalmente.
3. Per far fronte a queste sfide, il Consiglio europeo intende ovviare all'insufficienza dei mezzi disponibili in Europa migliorando progressivamente le capacità civili e militari. Questo sforzo è anche il presupposto per consentire ai cittadini europei di assumersi in modo credibile ed efficace le proprie responsabilità nel quadro di un partenariato transatlantico rinnovato, di cui il Consiglio europeo riafferma l'importanza. A tal fine sottoscrive la dichiarazione sulle capacità adottata dal Consiglio, che fissa obiettivi quantificati e precisi affinché nei prossimi anni l'UE sia in grado di portare a buon fine simultaneamente, al di fuori del suo territorio, una serie di missioni civili e di operazioni militari di varia portata, corrispondenti agli scenari più probabili<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> L'Europa dovrebbe essere effettivamente in grado nei prossimi anni, nell'ambito del livello di ambizione stabilito, ossia il dispiegamento di 60.000 uomini in 60 giorni per un'operazione importante, nella gamma di operazioni previste dall'obiettivo primario 2010 e dall'obiettivo primario civile 2010, di pianificare e condurre simultaneamente:



4. Questa rinnovata ambizione richiede un impegno volto a sviluppare capacità solide, flessibili e interoperabili. Ciò può essere realizzato utilizzando, su base volontaria, formule innovative di specializzazione, messa in comune e condivisione di grandi progetti sui materiali, a titolo prioritario in materia di pianificazione, gestione delle crisi, spazio e sicurezza marittima. Al riguardo la dichiarazione sulle capacità evidenzia vari progetti concreti in settori chiave. Il Consiglio europeo esprime la sua determinazione a sostenere questo sforzo a lungo termine ed esorta gli Stati membri a tradurre questi impegni nelle esigenze nazionali nel campo dei materiali.
  
5. La ristrutturazione della base industriale e tecnologica di difesa europea, segnatamente intorno a centri di eccellenza europea evitando le ridondanze, onde assicurarne la solidità e la competitività, rappresenta una necessità strategica ed economica. Essa richiede un potenziamento dei meccanismi di governo societario, uno sforzo accresciuto nel campo della ricerca e della tecnologia e una dinamizzazione del mercato europeo degli armamenti. Al riguardo il Consiglio europeo chiede una rapida messa a punto delle direttive relative al trasferimento intracomunitario dei prodotti destinati alla difesa e agli appalti pubblici nel settore della difesa.

Il Consiglio europeo appoggia parimenti la decisione di lanciare un'iniziativa ispirata al programma Erasmus, volta a favorire gli scambi di giovani ufficiali europei.

- 
- due importanti operazioni di stabilizzazione e ricostruzione, con un'adeguata componente civile sostenuta da un massimo di 10.000 uomini per almeno due anni;
  - due operazioni di reazione rapida di durata limitata utilizzando segnatamente i gruppi tattici dell'UE;
  - un'operazione di evacuazione d'emergenza di cittadini europei (in meno di 10 giorni), tenendo conto del ruolo primario di ciascuno Stato membro nei confronti dei suoi cittadini e ricorrendo al concetto di Stato guida consolare;
  - una missione di sorveglianza/interdizione marittima o aerea;
  - un'operazione civile-militare di assistenza umanitaria della durata massima di 90 giorni;
  - una dozzina di missioni civili PESD (segnatamente, missioni di polizia, di Stato di diritto, di amministrazione civile, di protezione civile, di riforma del settore della sicurezza o di vigilanza) in forme diverse, incluso in situazione di reazione rapida, tra cui una missione importante (eventualmente fino a 3000 esperti) che potrebbe durare vari anni.

Per le sue operazioni e missioni l'Unione europea fa ricorso, opportunamente e secondo le sue procedure, ai mezzi e alle capacità degli Stati membri e dell'Unione europea nonché, se necessario per le operazioni militari, della NATO.

6. Il Consiglio europeo incoraggia gli sforzi del Segretario generale/Alto Rappresentante per creare una nuova struttura civile-militare unica di pianificazione a livello strategico per le operazioni e missioni PESD.
  
7. Il Consiglio europeo sottolinea la determinazione dell'UE a continuare a sostenere le Nazioni Unite nonché gli sforzi delle organizzazioni regionali di sicurezza, compresa l'Unione africana, per promuovere la pace e la sicurezza internazionali. Riafferma inoltre l'obiettivo di rafforzare il partenariato strategico tra l'UE e la NATO per far fronte alle esigenze attuali, in uno spirito di rafforzamento reciproco e di rispetto dell'autonomia decisionale rispettiva. A tal fine appoggia l'istituzione di un gruppo informale ad alto livello UE-NATO onde migliorare in modo pragmatico la cooperazione tra le due organizzazioni sul terreno. Rammenta la necessità di valersi pienamente del quadro concertato che consente di associare alla PESD gli alleati europei non membri dell'UE nel rispetto delle procedure dell'Unione.
  
8. Infine, il Consiglio europeo approva la dichiarazione sulla sicurezza internazionale adottata dal Consiglio, che decide azioni concrete intese a permettere all'UE di svolgere un ruolo più attivo nella lotta contro il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la criminalità organizzata e gli attacchi informatici. Chiede al Consiglio e agli Stati membri di assicurarne l'attuazione concreta mediante le politiche e gli strumenti appropriati.

**ALLEGATO 3**

**Dichiarazione del Consiglio europeo sul Medio Oriente**

Il processo di pace in Medio Oriente rimarrà una delle principali priorità dell'Unione europea nel 2009. Una pace giusta, duratura e globale è necessaria con urgenza. L'UE farà tutto il possibile, sia praticamente sia politicamente, per far progredire il processo di pace l'anno prossimo, lavorando a stretto contatto con i partner internazionali, in particolare il Quartetto, al fine di giungere ad una soluzione del conflitto israelo-palestinese, fondata su due Stati che vivono in pace e sicurezza. L'UE sosterrà anche i colloqui tra Israele e la Siria e se possibile il Libano. Il Consiglio europeo si compiace degli sforzi per rilanciare l'iniziativa di pace araba (compresa la lettera dei ministri arabi degli affari esteri al Presidente eletto Barack Obama), nel quadro di un approccio globale per una pace fra Israele e l'intera regione. Invitiamo la nuova amministrazione americana a cooperare con l'Unione europea per rendere il processo di pace in Medio Oriente una priorità immediata e centrale.

**ALLEGATO 4**

**Dichiarazione del Consiglio europeo sullo Zimbabwe**

Il Consiglio europeo ha espresso viva preoccupazione per il peggioramento della situazione umanitaria nello Zimbabwe. Ha chiesto il rilascio immediato delle persone detenute in incommunicado, ad esempio l'attivista per i diritti umani, signora Mukoko. Ha esortato a concedere l'accesso immediato agli aiuti umanitari, segnatamente in considerazione del dilagare dell'epidemia di colera.

Ora più che mai urge che tutti i partiti politici legali trovino una soluzione che rifletta il risultato delle elezioni svoltesi all'inizio di quest'anno.

**ALLEGATO 5**

**Dichiarazione del Consiglio europeo sullo sport**

Il Consiglio europeo riconosce l'importanza dei valori collegati allo sport, essenziali per la società europea.

Sottolinea la necessità di tenere conto delle caratteristiche specifiche dello sport, anche al di là della sua dimensione economica.

Accoglie con favore lo sviluppo di un dialogo costruttivo nel quadro del primo Forum europeo dello sport organizzato dalla Commissione europea.

Invita a rafforzare tale dialogo con il Comitato olimpico internazionale e con i rappresentanti del mondo sportivo, in particolare sulla questione della "doppia formazione" sportiva ed educativa dei giovani.

**ALLEGATO 6**

**Elenco dei documenti di riferimento presentati al Consiglio europeo**

- Relazione del Segretario generale/Alto Rappresentante sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza (doc. 17104/08)
- Dichiarazione del Consiglio dell'8 dicembre 2008 sul rafforzamento delle capacità della politica europea di sicurezza e di difesa (doc. 16840/08)
- Dichiarazione del Consiglio dell'8 dicembre 2008 sul rafforzamento della sicurezza internazionale (doc. 16751/08)
- Conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2008 sull'inclusione dei Rom (doc. 15976/1/08 REV 1)
- Conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2008 sulla politica marittima integrata (doc. 16503/1/08 REV 1)
- Conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2008 sull'allargamento (doc. 16981/08)
- Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 22 ottobre 2008 "Insieme per comunicare l'Europa" (doc. 13712/08)



—  
**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 dicembre 2008  
(OR. en)**

**17215/08**

**POLGEN 142  
ENER 472  
ENV 1010**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale del Consiglio  
alle: Delegazioni

---

Oggetto: Energia e cambiamenti climatici  
- Elementi del compromesso finale

---

Si accludono per le delegazioni gli elementi del compromesso finale sul pacchetto "Energia e cambiamenti climatici", approvati dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 (cfr. doc. 17271/08), cui fa riferimento il punto 20 delle conclusioni del Consiglio europeo.

---

**ENERGIA/CAMBIAMENTI CLIMATICI**

**ELEMENTI DEL COMPROMESSO FINALE**

I risultati degli intensi lavori effettuati nelle ultime settimane trovano espressione nei documenti consolidati 16723/08, 16736/08, 16958/08 e 17086/08 e sono completati dagli elementi esposti in appresso.

**1) Settori industriali non esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio**

La percentuale di quote da mettere all'asta da raggiungere nel 2020 è fissata al 70%, per raggiungere il 100% nel 2027, tenendo conto che il livello iniziale nel 2013 è fissato al 20%.

**2) Settori industriali esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio**

Un settore o sottosettore è considerato esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se la somma dei costi aggiuntivi, diretti e indiretti, risultanti dall'applicazione della direttiva porta ad un aumento dei costi di produzione superiore al 5% del suo valore aggiunto lordo e se il valore complessivo delle sue esportazioni e importazioni diviso per il valore complessivo del suo volume d'affari e delle sue importazioni supera il 10%.

A titolo di deroga, un settore o sottosettore è parimenti considerato esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se la somma dei costi aggiuntivi, diretti e indiretti, risultanti dall'applicazione della direttiva porta ad un aumento dei costi di produzione superiore al 30% del suo valore aggiunto lordo o se il valore complessivo delle sue esportazioni e importazioni diviso per il valore complessivo del suo volume d'affari e delle sue importazioni supera il 30%.

Il metodo di valutazione dell'esposizione a un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si fonderà su un livello di disaggregazione dei settori o sottosettori



corrispondente, come punto di partenza, a un livello 3 (codice NACE-3) o, se del caso e allorché sono disponibili i dati pertinenti, a un livello 4 (codice NACE-4).

Agli impianti nei settori o sottosectori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio verrà assegnato il 100% delle quote gratuite a concorrenza del parametro di riferimento della migliore tecnologia disponibile.

La Commissione analizzerà le conseguenze, per la distribuzione del quantitativo di quote da mettere all'asta tra Stati membri, della concessione di quote gratuite aggiuntive ai settori industriali esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Si rammenta che la decisione in merito alla concessione di tali quote si baserà su una proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio attesa per giugno 2010, tenuto conto dell'esito del negoziato internazionale. Essa proporrà, se del caso, le misure appropriate tenendo conto in particolare degli eventuali effetti redistributivi.

**3) Eventuali deroghe all'introduzione di una percentuale di quote da mettere all'asta pari al 100% nel 2013 nel settore dell'energia elettrica**

Nel quadro delle deroghe, definite all'articolo 10 quater della direttiva, la percentuale di quote da mettere all'asta nel 2013 sarà al minimo pari al 30% e sarà progressivamente aumentata per giungere al 100% al più tardi nel 2020. È prevista una clausola di revisione a tempo due anni prima del termine di ciascuna deroga.

**4) Ripartizione delle quote<sup>1</sup>**

Il quantitativo totale di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta tra il 2013 e il 2020 è così costituito:

– l'88% del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate, nell'ambito del sistema comunitario per il 2005, dello Stato membro interessato;

---

<sup>1</sup> Cfr. anche punto 2, quarto capoverso.

– il 10% del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri ai fini della solidarietà e della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo il quantitativo di quote messe all'asta da tali Stati membri a norma del trattino precedente, secondo le percentuali indicate nell'allegato II bis della proposta di direttiva ETS;

– il 2% del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra gli Stati membri che hanno conseguito nel 2005 una riduzione pari almeno al 20% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto all'anno di riferimento stabilito dal protocollo di Kyoto, secondo la seguente ripartizione:

<b>Stato membro</b>	<b>Ripartizione del 2%</b>
Bulgaria	15%
Repubblica ceca	4%
Estonia	6%
Ungheria	5%
Lettonia	4%
Lituania	7%
Polonia	27%
Romania	29%
Slovacchia	3%

5) **Correzione della traiettoria lineare per gli Stati membri autorizzati ad aumentare le loro emissioni (decisione relativa alla condivisione degli sforzi)**

Gli Stati membri autorizzati ad aumentare le loro emissioni di gas a effetto serra nel periodo 2005-2020 non saranno assoggettati all'obbligo di limitare il quantitativo di emissioni nel 2013 a quello delle emissioni medie annuali relative al periodo 2008-2010.

Le emissioni di tali Stati membri saranno tuttavia inferiori o pari nel 2013 alla cifra che sarebbe raggiunta in tale anno se esse aumentassero in maniera lineare a partire dal 2009.

6) **Finanziamento delle tecnologie innovative per la cattura e lo stoccaggio del carbonio e delle fonti energetiche rinnovabili**

Il volume delle quote disponibili per tali finanziamenti è pari a 300 milioni nel quadro di una distribuzione geografica equa dei progetti di dimostrazione.

Nessun progetto potrà ricevere mediante tale meccanismo un sostegno superiore al 15% del numero totale di quote disponibili a tale scopo.

7) **Meccanismi di sviluppo pulito e di attuazione congiunta (decisione relativa alla condivisione degli sforzi)**

Il massimale dei crediti autorizzati per Stato membro è fissato al 3% delle emissioni verificate del 2005.

Tuttavia, gli Stati membri aventi un obiettivo di riduzione delle loro emissioni o di aumento pari al massimo al 5% a titolo della decisione relativa alla condivisione degli sforzi potranno utilizzare crediti addizionali a concorrenza dell'1% delle loro emissioni verificate del 2005 per progetti nei paesi meno sviluppati e nelle piccole isole in via di sviluppo, fatto salvo il rispetto di una delle tre condizioni seguenti:

- un costo globale superiore o uguale allo 0,70% del PIL secondo la valutazione d'impatto della Commissione
- un sovraccosto pari ad almeno lo 0,1% del PIL fra l'obiettivo di riduzione adottato effettivamente per lo Stato membro interessato e lo scenario basato sul rapporto costo-efficacia
- una percentuale relativa ai trasporti superiore al 50% nell'ambito del totale delle emissioni contemplate dalla decisione relativa alla condivisione degli sforzi
- un obiettivo in termini di energie rinnovabili superiore al 30%.

Gli Stati interessati sono l'Austria, la Finlandia, la Danimarca, l'Italia, la Spagna, il Belgio, il Lussemburgo, il Portogallo, l'Irlanda, la Slovenia, Cipro e la Svezia.

8) **Destinazione preventiva volontaria di parte dei proventi della vendita all'asta delle quote**

Il Consiglio europeo adotta la seguente dichiarazione:

"Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza vitale del conseguimento dell'obiettivo strategico di limitare al massimo a 2°C l'aumento della temperatura media mondiale rispetto ai livelli dell'era preindustriale. Sottolinea la necessità di un'azione decisiva e immediata per poter far fronte con efficacia alle sfide poste dai cambiamenti climatici. L'azione collettiva internazionale avrà un'importanza cruciale nel fornire una risposta efficace, efficiente ed equa, nella dimensione richiesta per far fronte alle sfide dei cambiamenti climatici.

In tale contesto, l'accordo sul pacchetto energia-cambiamenti climatici rappresenta un contributo significativo per la salvaguardia del futuro del nostro pianeta, rafforzando il ruolo guida dell'Europa nella lotta contro i cambiamenti climatici. Il pacchetto energia-cambiamenti climatici dell'Unione europea contribuirà agli sforzi da essa compiuti per partecipare al finanziamento delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, anche tramite il mercato del CO<sub>2</sub> nel quadro di un accordo internazionale più ampio.

Il Consiglio europeo rammenta che gli Stati membri determineranno, conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali e di bilancio, l'utilizzazione dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE. Prende atto della loro disponibilità ad utilizzare almeno la metà di tale importo per azioni intese alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, per misure volte ad evitare la deforestazione, a sviluppare le energie rinnovabili, l'efficienza energetica come pure altre tecnologie che contribuiscono alla transizione verso un'economia a bassa emissione di CO<sub>2</sub> sicura e sostenibile, anche mediante lo sviluppo di capacità, i trasferimenti di tecnologia, la ricerca e lo sviluppo.

Nel contesto di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che sarà concluso a Copenaghen nel 2009 e per coloro che lo desiderino, una parte di questo importo sarà utilizzata per consentire e finanziare azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nei paesi in via di sviluppo che ratificheranno tale accordo, in particolare nei paesi meno sviluppati. Ulteriori iniziative al riguardo dovranno essere adottate nel Consiglio europeo della primavera 2009."

9) **Relazione della Commissione sulla possibilità pratica di un'opzione concernente la messa all'asta**

La Commissione presenterà entro la metà del 2009 una relazione sulla possibilità pratica che uno Stato membro scelga di assegnare meno della percentuale massima di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 7 (primo comma) e paragrafo 8 della direttiva ETS, nel rispetto dei principi fondamentali di tale direttiva.

#### **10) Altre questioni**

##### **– base di calcolo per la ripartizione dei diritti di emissione**

L'assegnazione per Stato membro sarà basata sul più elevato dei valori seguenti: l'anno 2005 o la media nel periodo 2005-2007.

##### **– autorizzazione a superare il tasso di riporto in caso di condizioni meteorologiche estreme (decisione relativa alla condivisione degli sforzi)**

Gli Stati membri sono autorizzati a superare il loro massimale annuo di emissioni del 5% al massimo.

Tuttavia, nel 2013 e 2014, uno Stato membro potrà chiedere alla Commissione un innalzamento di tale tasso di riporto qualora sia colpito da condizioni meteorologiche estreme che comportino un aumento considerevole delle sue emissioni di gas ad effetto serra. La Commissione dovrà prendere la decisione relativa all'eventuale concessione di tale deroga in base agli elementi forniti dallo Stato membro.

##### **– utilizzo di crediti specifici derivanti da tipi di progetti (direttiva ETS)**

All'articolo 11 bis, leggasi il paragrafo 8 della direttiva ETS come segue:

"A partire dal 1° gennaio 2013 possono essere applicate misure volte a limitare l'utilizzo di crediti specifici derivanti da tipi di progetti.

Dette misure stabiliscono inoltre la data a partire dalla quale l'utilizzo dei crediti a norma dei paragrafi da 1 a 4 è conforme alle misure stesse. Tale data cade al più presto sei mesi dopo l'adozione delle misure o, al più tardi, tre anni dopo l'adozione delle stesse.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Ove uno Stato membro lo richieda, la Commissione valuta la possibilità di presentare al comitato un progetto delle misure da adottare."

**– chiusura della centrale di Ignalina**

Conformemente al trattato di adesione della Lituania all'Unione europea, la centrale di Ignalina sarà chiusa alla fine del 2009. In caso di conferma del fatto che tale chiusura comporta un aumento molto notevole delle emissioni, la Lituania potrà beneficiare di diritti di emissione supplementari a titolo della riserva per i nuovi entranti. Tali diritti supplementari saranno pari alla differenza tra, da una parte, le emissioni verificate nel periodo 2013-2015 e, dall'altra, la somma delle quote assegnate a titolo gratuito agli impianti di produzione di energia elettrica di tale paese e di 3/8 (tre ottavi) dei diritti di messa all'asta in detto periodo. Saranno detratte le eventuali assegnazioni in eccesso rispetto alle emissioni verificate nel periodo 2008-2012.

La Commissione farà peraltro la seguente dichiarazione "La Commissione monitorerà la situazione in particolare alla luce dello stato di interconnessione nel mercato dell'energia nella regione del Baltico e riferirà entro il 2015".

La Lettonia, per via del livello significativo di importazione di energia elettrica proveniente dalla Lituania, potrà ugualmente beneficiare di diritti supplementari in debita proporzione.

**– sicurezza energetica**

Nel quadro della valutazione dell'impatto dei negoziati in vista di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, la Commissione terrà conto dell'impatto delle rilocalizzazioni delle emissioni di carbonio sulla sicurezza energetica degli Stati membri, in particolare nel caso in cui le connessioni elettriche con il resto dell'Unione europea siano insufficienti ed esistano connessioni elettriche con paesi terzi. La Commissione potrà prendere misure adeguate al riguardo.

**ALLEGATO II – Rilocalizzazioni delle emissioni di carbonio - articolo 10 bis (direttiva ETS)**

7. Fatto salvo l'articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 di detto articolo corrisponde all'80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1 e successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno [di un quantitativo uguale] fino a giungere al 30% di quote assegnate a titolo gratuito nel 2020.
8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono assegnate, a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, quote a titolo gratuito pari al **100%** del quantitativo determinato a norma dei paragrafi da 2 a 6.

È d'applicazione l'assegnazione delle quote di cui al primo comma, fatte salve le misure previste nell'articolo 10 ter.

9. Entro il 31 dicembre 2009, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, previa discussione in sede di Consiglio europeo, stabilisce i settori o sottosettori di cui al paragrafo 8 in base ai criteri di cui ai paragrafi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies.

Ogni anno la Commissione può, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, aggiungere all'elenco di cui al paragrafo 8 un settore o sottosettore qualora possa essere dimostrato, in una relazione analitica, che tale settore o sottosettore soddisfi i criteri in appresso, in seguito a una modifica che ha un impatto sostanziale sulle attività del settore.

Ai fini del presente articolo, la Commissione consulta gli Stati membri, i settori o sottosettori in questione e altre pertinenti parti interessate.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

9 bis. Per determinare i settori o sottosettori di cui al paragrafo 8, la Commissione valuta, su scala comunitaria, in quale misura il settore o il sottosettore interessato, al pertinente livello, è in grado di trasferire il costo diretto delle quote necessarie e i costi indiretti derivanti dall'aumento dei prezzi dell'elettricità a seguito dell'attuazione della presente direttiva sui prezzi dei prodotti senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio stabiliti al di fuori del territorio comunitario. Tali valutazioni si baseranno su un prezzo medio del carbonio determinato secondo la valutazione d'impatto della Commissione e i dati degli ultimi tre anni relativi agli scambi, alla produzione e al valore aggiunto per ciascun settore o sottosettore, se disponibili.

9 ter. Un settore o sottosettore è ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se:

- a) la somma dei costi aggiuntivi, diretti e indiretti, generati dall'attuazione della presente direttiva può comportare un notevole aumento dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, pari ad almeno il **5%**;
- b) l'intensità degli scambi con paesi non appartenenti all'UE, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi non appartenenti all'UE e il valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per la Comunità (volume d'affari annuo + importazioni totali), è superiore al **10%**.

In deroga al primo comma, un settore o sottosettore è altresì ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se:

- la somma dei costi aggiuntivi, diretti e indiretti, generati dall'attuazione della presente direttiva può comportare un aumento particolarmente elevato dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, pari ad almeno il **30%**; oppure
- l'intensità degli scambi con paesi non appartenenti all'UE, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi non appartenenti all'UE e il valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per la Comunità (volume d'affari annuo + importazioni totali), è superiore al **30%**.



9 quater. L'elenco dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio può essere integrato al termine di una valutazione qualitativa, tenuto conto, se i pertinenti dati sono disponibili, dei seguenti criteri:

- la misura in cui i singoli impianti del settore e/o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di elettricità, tenendo conto se del caso del possibile aumento dei costi di produzione derivante dall'investimento corrispondente, ad esempio applicando le tecniche più efficienti;
- le caratteristiche del mercato (sia quelle attuali che quelle prospettate), anche nei casi in cui l'esposizione legata agli scambi o le percentuali d'aumento dei costi diretti e indiretti siano prossime alle soglie di cui al paragrafo 9 ter, secondo comma;
- i margini di profitto, quali indicatori potenziali per le decisioni di investimento a lungo termine e/o di rilocalizzazione.

9 quinquies. L'elenco dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è determinato tenuto conto, se i pertinenti dati sono disponibili, della misura in cui i paesi terzi, che rappresentano una parte determinante della produzione mondiale di prodotti in settori ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sono fermamente impegnati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori interessati e entro gli stessi termini a un livello comparabile a quello dell'UE, nonché della misura in cui l'efficienza in termini di emissioni di carbonio degli impianti situati in tali paesi è comparabile a quella dell'UE.

**ALLEGATO III – Proposta di clausola di revisione – impatto a livello di redistribuzione – rilocalizzazione delle emissioni di carbonio - articolo 10, paragrafo 2 (direttiva ETS)**

Aggiunta del seguente paragrafo:

La Commissione valuterà al più tardi entro il 31 marzo 2011 se le decisioni sulla percentuale di quote che settori o sottosettori hanno ricevuto a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 ter, compreso l'effetto della determinazione di parametri di riferimento ex ante ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 1 bis possono incidere in modo significativo sul quantitativo di quote messe all'asta dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) rispetto ad uno scenario di vendita all'asta integrale per tutti i settori nel 2020. Essa sottoporrà, ove opportuno, proposte adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto dei relativi possibili effetti distributivi

**ALLEGATO IV – Deroghe nel settore dell'energia - articolo 10 quater (direttiva ETS)**

Articolo 10 quater: Opzione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione della produzione di energia elettrica

1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti in funzione prima del 31 dicembre 2008 o agli impianti per i quali il processo di investimento è stato concretamente avviato entro la stessa data per la produzione di energia elettrica, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
  - nel 2007 la rete elettrica nazionale non era collegata direttamente o indirettamente al sistema interconnesso gestito dall'Unione per il coordinamento della trasmissione di elettricità (UCTE);
  - o nel 2007 la rete elettrica nazionale era collegata direttamente o indirettamente alla rete gestita dall'Unione per il coordinamento della trasmissione di elettricità (UCTE) solo attraverso un'unica linea con una capacità inferiore a 400 MW;
  - o nel 2006 oltre il 30% dell'energia elettrica è stato prodotto a partire da un solo combustibile fossile e, nello stesso anno, il prodotto interno lordo pro capite ai prezzi di mercato non ha superato il 50% del prodotto interno lordo pro capite dell'Unione europea.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un piano nazionale che prevede investimenti per l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture e delle tecnologie pulite, nonché la diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento per un importo per quanto possibile equivalente al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito a fronte degli investimenti previsti, tenendo conto al contempo della necessità di limitare il più possibile gli aumenti di prezzo direttamente correlati. Ogni anno lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sugli investimenti nel potenziamento delle infrastrutture e delle tecnologie pulite. L'investimento realizzato dall'entrata in vigore della presente direttiva può essere conteggiato a tal fine.

2. Le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio sono detratte dal quantitativo di quote che lo Stato membro interessato avrebbe altrimenti messo all'asta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2. Nel 2013 il totale delle quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio non supererà il **70%** del quantitativo medio annuale di emissioni verificate nel periodo 2005-2007 prodotte da tali impianti di produzione, corrispondente al consumo nazionale lordo finale in base alle emissioni verificate dello Stato membro interessato nel periodo 2005-2007 e in seguito diminuirà gradualmente fino ad arrivare alla sospensione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito nel **2020**. Per gli Stati membri che nel 2005 non hanno partecipato al sistema comunitario di scambio, le emissioni pertinenti sono calcolate utilizzando le loro emissioni verificate per il 2007 nell'ambito del sistema comunitario.

Lo Stato membro interessato può decidere che le quote assegnate ai sensi del presente articolo possano essere utilizzate dal gestore dell'impianto in questione solamente per la restituzione delle quote ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, in relazione alle emissioni dell'impianto nell'anno per cui le quote sono state assegnate.

3. Le quote assegnate ai gestori sono basate sulla quota assegnata sulla scorta delle emissioni verificate nel periodo 2005-2007 ovvero, per gli impianti che utilizzano combustibili diversi, su un parametro di riferimento ex ante relativo all'efficienza basato sulla media ponderata dei livelli di emissione degli impianti di produzione di energia elettrica più efficienti in termini di riduzione dei gas a effetto serra inclusi nel sistema comunitario. La ponderazione può rispecchiare la quota dei diversi combustibili nella produzione di energia elettrica nello Stato membro interessato. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo [23, paragrafo 2], definisce orientamenti al fine di garantire che il metodo di assegnazione eviti indebite distorsioni della concorrenza e riduca al minimo gli impatti negativi sugli incentivi per ridurre le emissioni.
4. Gli Stati membri che applicano il presente articolo impongono agli impianti per la produzione di energia elettrica e ai gestori di rete che ne beneficiano di riferire ogni 12 mesi sulla realizzazione degli investimenti che figurano nel loro piano nazionale e presentano alla Commissione una relazione a tale riguardo che viene resa pubblica.

5. Gli Stati membri che intendono assegnare quote sulla base del presente articolo presentano alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, una richiesta in cui figurano il metodo di assegnazione proposto e le singole quote. La richiesta deve contenere:
  - a) la prova che lo Stato membro rientra in almeno una delle categorie di cui al paragrafo 1;
  - b) l'elenco degli impianti inclusi nella richiesta e il quantitativo di quote da assegnare a ciascun impianto ai sensi del paragrafo 3 e in conformità degli orientamenti della Commissione;
  - c) il piano nazionale di cui al paragrafo 1, secondo trattino;
  - d) disposizioni relative al controllo e all'esecuzione degli investimenti previsti nel piano nazionale;
  - e) informazioni che dimostrano che le quote non creano indebite distorsioni della concorrenza.
  
6. La Commissione valuta la richiesta tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 5 e può respingerla entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni pertinenti.
  
7. Due anni prima della fine del periodo durante il quale gli Stati membri possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti in funzione prima del 31 dicembre 2008 per la produzione di energia elettrica, la Commissione valuta i progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione nazionale. Se la Commissione ritiene che, su richiesta dello Stato membro interessato, vi sia la necessità di un'eventuale proroga di tale periodo, può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte appropriate, comprese le condizioni che dovrebbero essere soddisfatte in caso di proroga di tale periodo.

## **ALLEGATO V – Direttiva ETS**

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 10, paragrafo 3

Tra il 2013 e il 2016 gli Stati membri possono anche utilizzare i proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote per sostenere la costruzione di centrali elettriche ad elevato rendimento, comprese centrali elettriche che utilizzano energie nuove pronte per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Per i nuovi impianti che superano il grado di rendimento di una centrale elettrica in conformità dell'allegato I della decisione della Commissione del 21 dicembre 2006 (2007/74/CE)<sup>1</sup> gli Stati membri possono sostenere fino al 15% dei costi totali dell'investimento per un nuovo impianto pronto per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

---

<sup>1</sup> Decisione della Commissione del 21 dicembre 2006 che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*notificata come documento numero C(2006) 6817*).

## **ALLEGATO VI – Direttiva sulle fonti rinnovabili**

### Dichiarazione della Commissione in occasione dell'adozione della direttiva sulle fonti rinnovabili

"La Commissione riconosce che già nel 2005 alcuni Stati membri hanno conseguito una quota elevata di energie rinnovabili a livello nazionale. Nell'elaborare le relazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 6, lettera d) e paragrafi 7 e 8, la Commissione, in sede di valutazione della base del miglior rapporto costi-benefici, terrà debito conto dei costi marginali indotti dall'aumento della quota di energie rinnovabili e includerà, ove opportuno, soluzioni adeguate anche per questi Stati membri in ogni proposta presentata in conformità del suddetto articolo della direttiva."

---

**La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per  
valutare richieste di approfondimento su tematiche specifiche  
da trattare nello speciale**

REGIONE ABRUZZO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel 0032.2.6262850 fax 0032.2.6262859

e-mail: [rp.bruxelles@regione.abruzzo.it](mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it)